

Gazzetta ufficiale

L 315

dell'Unione europea



Edizione
in lingua italiana

Legislazione

52° anno
2 dicembre 2009

Sommario

II Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria

DECISIONI

Commissione

2009/868/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 17 giugno 2009, concernente l'aiuto di Stato C 5/07 (ex N 469/05) relativo all'attenuazione dell'obbligo di informazione imposto alle compagnie di navigazione marittima soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio [notificata con il numero C(2009) 4522] ⁽¹⁾.....** 1

2009/869/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e le norme minime di sicurezza che tali laboratori sono tenuti a rispettare [notificata con il numero C(2009) 9094] ⁽¹⁾.....** 8

2009/870/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 27 novembre 2009, che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontaliere [notificata con il numero C(2009) 9199] ⁽¹⁾.....** 11

2009/871/CE:

- ★ **Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che conferisce alla Repubblica di Croazia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 101 e 103 nel periodo precedente all'adesione** 15

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

(segue)

Prezzo: 4 EUR

IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

2009/872/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che istituisce un comitato di esperti dell'Unione europea sulle malattie rare	18
2009/873/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, recante modifica della decisione 2006/168/CE per quanto concerne l'elenco dei gruppi di prelievo e di produzione di embrioni riconosciuti ai fini dell'importazione di embrioni di bovini nella Comunità [notificata con il numero C(2009) 9320] ⁽¹⁾	22
2009/874/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che rettifica la direttiva 2003/23/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid [notificata con il numero C(2009) 9349] ⁽¹⁾	24
2009/875/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, recante adozione di decisioni comunitarie sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio	25
2009/876/CE:	
★ Decisione della Commissione, del 30 novembre 2009, che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell'ambito del sistema d'informazione visti [notificata con il numero C(2009) 9402]	30

III Atti adottati a norma del trattato UE

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

★ Decisione 2009/877/PESC del Consiglio, del 23 ottobre 2009, relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dello scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall'EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento	35
Scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall'EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento	37



⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE

II

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione non è obbligatoria)

DECISIONI

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 17 giugno 2009

concernente l'aiuto di Stato C 5/07 (ex N 469/05) relativo all'attenuazione dell'obbligo di informazione imposto alle compagnie di navigazione marittima soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio

[notificata con il numero C(2009) 4522]

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/868/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni conformemente ai detti articoli ⁽¹⁾,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettera del 13 settembre 2005 ⁽²⁾, la Danimarca ha notificato alla Commissione una modifica al regime danese di tassazione sul tonnellaggio, autorizzato inizialmente con decisione del 12 marzo 2002 ⁽³⁾ (caso N 563/01).

- (2) La modifica è stata registrata come aiuto notificato con il numero N 469/05. Tale modifica è stata introdotta dalla legge n. 408 del 1° giugno 2005.

- (3) Con lettere del 28 ottobre 2005, 19 maggio e 29 agosto 2006 ⁽⁴⁾, la Commissione ha chiesto alle autorità danesi l'invio di informazioni supplementari, che sono state trasmesse con le risposte del 22 novembre 2005, del 30 giugno 2006 e del 29 settembre 2006 ⁽⁵⁾.

- (4) Con decisione del 7 febbraio 2007, la Commissione ha deciso di aprire il procedimento di indagine formale (di seguito «la decisione di apertura»), ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE ⁽⁶⁾ (di seguito «regolamento sugli aiuti di Stato»). Con decisione del 4 aprile 2007, la Commissione ha adottato una decisione rettificativa che modifica la decisione di apertura su richiesta delle autorità danesi. Una comunicazione di sintesi della decisione e del testo completo della lettera nella lingua originale, e della sua versione rettificata, è stata pubblicata a pagina 6 della Gazzetta ufficiale C 135 del 19 giugno 2007 ⁽⁷⁾.

⁽¹⁾ GU C 135 del 19.6.2007, pag. 6.

⁽²⁾ Protocollata con il riferimento TREN (2005) A/23228.

⁽³⁾ Il testo della decisione nella lingua ufficiale è consultabile al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transport-2001/n563-01.pdf La Commissione ha approvato con decisione del 1° dicembre 2004 (caso N 171/04) l'ampliamento dell'elenco dei tipi di attività connesse ammissibili (quelle strettamente e direttamente correlate alla fornitura di servizi di trasporto) per la locazione di locali commerciali a bordo, quali negozi o chioschi, sia per società terze che per una parte indipendente della compagnia marittima e per attività ammissibili o non ammissibili svolte in tali chioschi. Il testo di questa seconda decisione è disponibile nella lingua ufficiale al seguente indirizzo Internet: http://ec.europa.eu/community_law/state_aids/transport-2004/n171-04.pdf

⁽⁴⁾ Riferimenti TREN (2005) D/122520, TREN (2006) D/209990 e D/217824.

⁽⁵⁾ Protocollate con i riferimenti TREN (2005) A/29975, TREN (2006) A/26422 e D/33708.

⁽⁶⁾ GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

⁽⁷⁾ Cfr.: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/en/oj/2007/c_135/c_13520070619en00060019.pdf

- (5) Con lettera del 7 marzo 2007 ⁽⁸⁾, la Danimarca ha presentato le sue osservazioni in merito alla decisione di apertura. Solo una terza parte interessata ha presentato le proprie osservazioni con lettera del 19 luglio 2007 ⁽⁹⁾.

2. DESCRIZIONE DELLA MISURA

2.1. Descrizione della misura notificata sul regime di tassazione del tonnellaggio

- (6) La misura notificata è stata descritta nella decisione di apertura e sarà ricordata in questa sezione.
- (7) Le operazioni commerciali tra due società appartenenti allo stesso gruppo devono avvenire sulla base del principio di piena concorrenza. Secondo questo principio si deve procedere a verificare la coerenza dei prezzi nelle transazioni tra affiliate appartenenti allo stesso gruppo con i prezzi di mercato. Per consentire all'amministrazione fiscale di controllare il rispetto di questo principio, le società devono fornire tutte le informazioni necessarie sulle loro operazioni commerciali con affiliate appartenenti allo stesso gruppo.
- (8) La legge n. 408 del 1° giugno 2005 esonera le compagnie di navigazione danesi soggette alla tassa danese sul tonnellaggio ⁽¹⁰⁾ dall'obbligo di fornire alle autorità fiscali tutte le informazioni necessarie concernenti le transazioni finanziarie che esse effettuano con società straniere appartenenti allo stesso gruppo.
- (9) Più precisamente, l'articolo 1, paragrafo 9, della suddetta legge recita: «i paragrafi da 1 a 8 non si applicano alle società ecc. che dichiarano il loro reddito a norma della legge sulla tassazione del tonnellaggio rispetto alle transazioni controllate con soggetti giuridici o stabilimenti permanenti esteri [cfr. paragrafo 1(2)-(4)] quando le entrate derivanti da tali transazioni sono trasferite alle entrate soggette alla tassa sul tonnellaggio». I paragrafi da 1 a 8 a cui l'articolo fa riferimento sono quelli dell'articolo 3B(9) della legge sull'amministrazione fiscale (legge consolidata 869 del 12 agosto 2004, modificata da ultimo dall'articolo 1 della legge 1441 del 22 dicembre 2004). Questi paragrafi riguardano due importanti obblighi imposti a tutte le società danesi che operano in Danimarca, cioè:

- a) comunicazione sistematica, assieme al risultato della tassa sul reddito, di informazioni relative alle operazioni commerciali effettuate con le affiliate estere; nonché
- b) preparazione della documentazione scritta sulle modalità con cui sono stati fissati prezzi e condizioni di

queste operazioni. Tale documentazione deve essere presentata alle autorità fiscali solo se richiesta.

- (10) In effetti, gli emendamenti notificati prevedono l'esenzione delle società soggette alla tassa sul tonnellaggio da entrambi i suddetti obblighi in relazione alle operazioni transfrontaliere mentre restano in vigore nel caso di operazioni concluse tra affiliate in Danimarca.
- (11) La misura notificata pertanto avrà un impatto sul «principio di piena concorrenza» di cui alla sezione 2.11.1 della decisione iniziale del 12 marzo 2002 che approva il regime danese sul tonnellaggio ⁽¹¹⁾, in quanto essa modificherà l'obbligo di fornire informazioni e registrazioni imposto alle società soggette alla tassa sul tonnellaggio per quanto riguarda le loro operazioni transfrontaliere.
- (12) L'esenzione dall'obbligo di fornire informazioni e registrazioni è specifico per le società soggette alla tassazione sul tonnellaggio.

2.2. Descrizione del regime vigente

- (13) Il regime di tassazione sul tonnellaggio è descritto nelle decisioni della Commissione del 12 marzo 2002 relativa al caso N 563/01 e del 7 febbraio 2007 relativa al caso N 469/05. Le sue principali caratteristiche sono richiamate nella presente sezione.
- (14) Le entrate derivanti da tutte le operazioni ammissibili e imponibili nell'ambito del regime di tassazione sul tonnellaggio sono pari ad un importo forfettario corrispondente alla somma degli importi fissi determinati per ciascuna nave in funzione del suo tonnellaggio, a prescindere dal profitto effettivo realizzato dalla compagnia marittima, nel modo seguente:

fino a 1 000 t nette	DKK 7 (~ 0,90 EUR) per 100 t nette al giorno
tra 1 001 e 10 000 t nette	DKK 5 (~ 0,70 EUR) per 100 t nette al giorno
tra 10 001 e 25 000 t nette	DKK 3 (~ 0,40 EUR) per 100 t nette al giorno
> 25 000 t nette	DKK 2 (~ 0,30 EUR) per 100 t nette al giorno.

- (15) Le entrate così calcolate sono tassate all'aliquota ordinaria dell'imposta sulle società.

⁽⁸⁾ Protocollata con il riferimento TREN (2007) A/25703.

⁽⁹⁾ Protocollata con riferimento TREN (2007) A/38091.

⁽¹⁰⁾ Descritta nella sezione 2.2 che segue.

⁽¹¹⁾ Cfr. nota 3. La sezione 2.11.1 della decisione spiega che le disposizioni sul «principio di piena concorrenza» nella legge fiscale danese sono applicabili anche al regime danese della tassa sul tonnellaggio.

- (16) In vigore con effetto dal 1° gennaio 2001, questo regime interessa le imprese soggette all'imposta sul reddito in Danimarca (quelle che hanno una base operativa fissa in Danimarca) e che prestano servizi di trasporto marittimo. Il regime è aperto anche alle imprese straniere che si registrano in Danimarca trasferendovi la propria sede amministrativa. Solo le entrate risultanti da operazioni di trasporto marittimo sono interessate dal regime.
- (17) Le compagnie di navigazione sono libere di adottare o meno il regime. La scelta deve essere effettuata al più tardi all'atto dell'invio della dichiarazione dei redditi per l'anno in cui la tassazione sul tonnellaggio è stata applicata per la prima volta. La decisione relativa alla scelta del regime è vincolante per un periodo di 10 anni. In Danimarca le compagnie di navigazione appartenenti allo stesso gruppo devono effettuare la stessa scelta con riguardo al regime di tassazione sul tonnellaggio. Quando una compagnia di navigazione opta per questo regime fiscale, tutte le sue navi e tutte le operazioni che soddisfano le condizioni sono soggette a tale regime.
- (18) Secondo le informazioni in possesso della Commissione, attualmente la Danimarca applica solo un altro regime a favore degli operatori dei trasporti marittimi, oltre a quello di tassazione sul tonnellaggio: si tratta dell'esonero per i proprietari delle navi dal pagamento dell'imposta sul reddito e degli oneri sociali per i marittimi che lavorano a bordo delle navi ammissibili (cosiddetto regime DIS) ⁽¹²⁾.

2.3. Durata

- (19) Come ricordato nella decisione del 7 febbraio 2007, le autorità danesi si sono impegnate con lettera del 14 febbraio 2006 a notificare ancora la modifica già notificata entro 10 anni. La misura in esame scadrà pertanto alla fine del 2015.

2.4. Dotazione finanziaria

- (20) Come ricordato nella decisione del 7 febbraio 2007, le autorità danesi hanno comunicato che tale modifica non dovrebbe avere conseguenze finanziarie per il regime in vigore. Gli aiuti individuali non saranno interessati dalla modifica prevista.

3. MOTIVI CHE HANNO INDOTTO ALL'APERTURA DEL PROCEDIMENTO DI INDAGINE

- (21) Nella sua decisione di apertura del procedimento, la Commissione ha manifestato due preoccupazioni principali in merito alla misura notificata:

⁽¹²⁾ Caso NN 116/98, approvato con decisione della Commissione del 13 novembre 2002. Il testo della decisione nella lingua ufficiale è consultabile al seguente indirizzo Internet: http://europa.eu.int/comm/secretariat_general/sgb/state_aids/transport-1998/nn116-98.pdf

— in primo luogo occorre stabilire se la Danimarca possa garantire che, dopo l'attuazione della misura notificata, le sue autorità fiscali siano ancora in grado di individuare i tentativi di evasione fiscale da parte delle affiliate straniere delle compagnie di navigazione soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio e di informarne il paese straniero interessato. Qualora ciò non avvenga, la Commissione si è chiesta se altri paesi, compresi gli Stati membri diversi dalla Danimarca, debbano assumersi l'onere di verificare tutte le operazioni transfrontaliere con le imprese soggette alla tassa danese sul tonnellaggio (la maggior parte delle quali sono molto probabilmente imprese stabilite in Danimarca),

— in secondo luogo, la Commissione si è chiesta se la disparità di trattamento, per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni e registrazioni, operato fra le imprese beneficiarie che hanno solo affiliate nazionali non ammissibili alla tassa sul tonnellaggio e quelle che hanno solo affiliate straniere, possa considerarsi legittima. Alla luce della giurisprudenza della causa *Matra* ⁽¹³⁾, tale disparità di trattamento potrebbe incidere negativamente sulla compatibilità del regime.

- (22) La Commissione ha ricordato che le misure di separazione sono essenziali per garantire l'ermeticità dei regimi di tassazione sul tonnellaggio.
- (23) In particolare, se la misura di separazione riguardante le transazioni commerciali non è applicata efficacemente, settori diversi dal trasporto marittimo, nello Stato membro in questione o in altri paesi, possono usufruire della possibilità di evadere l'imposta sulle società effettuando transazioni commerciali con un'affiliata soggetta al regime di tassazione sul tonnellaggio dello Stato membro interessato.
- (24) La Commissione ha inoltre espresso il timore che la modifica della misura di separazione oggetto della notifica possa condurre a una situazione in cui le attività imponibili in altri paesi, e quindi non coperte dal regime di tassazione sul tonnellaggio in Danimarca, possano beneficiare indebitamente di quest'ultimo effettuando transazioni a prezzi non equi con affiliate stabilite in Danimarca che hanno adottato tale regime.

⁽¹³⁾ Cfr. sentenza *Matra* del 15 giugno 1993 della Corte di giustizia nella causa C-225/91, *Matra/Commissione*, e in particolare il punto 41: «41. Al riguardo, si deve ricordare che, anche se la procedura di cui agli artt. 92 e 93 lascia alla Commissione, e, in determinati casi, al Consiglio, un ampio margine discrezionale per sindacare la compatibilità di un regime di aiuti statali con le esigenze del mercato comune, dall'economia generale del trattato si ricava che tale procedura non deve mai pervenire ad un risultato contrario a norme specifiche del trattato (sentenza nella causa 73/79, *Commissione/Italia*, Racc. 1980, pag. 1533, punto 11). La Corte ha anche rilevato che le modalità di un aiuto contrastanti con norme specifiche del trattato diverse dagli artt. 92 e 93 possono essere così indissolubilmente connesse con l'oggetto dell'aiuto da far sì che sia impossibile valutarle isolatamente (sentenza nella causa 74/76, *Iannelli/Meroni*, Racc. 1977, pag. 557).»

- (25) La Commissione ha preso atto che le autorità fiscali danesi intendono mantenere la possibilità di effettuare verifiche ex post di transazioni intra-gruppo che interessano società danesi soggette alla tassazione sul tonnellaggio.

4. OSSERVAZIONI DELLE AUTORITÀ DANESI SULLA DECISIONE DI APRIRE IL PROCEDIMENTO DI INDAGINE

- (26) Con lettera del 15 marzo 2007⁽¹⁴⁾, le autorità danesi hanno reagito alla decisione di apertura dichiarando di non avere ulteriori osservazioni da fare e rinviando alle risposte da esse fornite in precedenza con le lettere del 22 novembre 2005, del 30 giugno 2006 e del 29 settembre 2006.
- (27) La lettera del 22 novembre 2005 dichiara quanto segue: «Il regime notificato non comporterà alcun trasferimento di risorse statali alle società beneficiarie. Si tratta di una riduzione del requisito di comunicazione e documentazione che non riveste alcun valore economico in sé. Il regime notificato pertanto non comporta alcun vantaggio finanziario o fiscale aggiuntivo, ecc. rispetto ai regimi precedentemente approvati dalla Commissione. Le compagnie di navigazione soggette alla tassazione sul tonnellaggio devono rispettare il principio di piena concorrenza per tutte le loro transazioni controllate. Il regime notificato non muta questo stato di cose. Il regime si limita a prevedere un alleggerimento dell'obbligo di documentare il rispetto del principio di piena concorrenza, per determinate transazioni controllate.»
- (28) Nella loro lettera del 30 giugno 2006, le autorità danesi hanno dichiarato che prima dell'entrata in vigore della legge 408 del 1° giugno 2005, l'obbligo di fornire informazioni e registrazioni si applicava solo alle transazioni transfrontaliere tra affiliate. La suddetta legge ha esteso quest'obbligo alle transazioni tra una società danese in regime di tassazione sul tonnellaggio e una affiliata soggetta di imposta in Danimarca e non soggetta alla tassazione sul tonnellaggio.
- (29) Nella loro lettera del 29 settembre 2006, le autorità danesi hanno indicato quanto segue in merito alla questione se paesi stranieri, compresi gli Stati membri diversi dalla Danimarca, debbano assumersi l'onere di verificare tutte le transazioni transfrontaliere con le imprese soggette alla tassa danese sul tonnellaggio:

«Le autorità fiscali di un paese hanno il dovere di verificare le dichiarazioni dei redditi di imprese e persone fisiche soggetti di imposta in tale paese. Nell'ambito di impegni internazionali può anche essere necessario inviare informazioni ad altri Stati, sia volontariamente che dietro richiesta.

È nella competenza delle stesse autorità fiscali dello Stato membro decidere come esercitare i propri compiti di controllo. È di cruciale importanza per le autorità fiscali danesi che il gettito fiscale danese sia tutelato tenendo conto delle risorse disponibili. Questo significa anche che

il suo lavoro di controllo si concentrerà naturalmente su quei soggetti di imposta che, in seguito ad una analisi di rischio, richiedono uno stretto monitoraggio.

La modifica proposta al regime danese di tassazione sul tonnellaggio non cambia questo stato di cose. Esso può invece incidere sulle possibilità delle autorità fiscali danesi di rispettare le richieste di informazioni provenienti dalle autorità fiscali di altri paesi.

Nel caso del trasferimento di prezzi in particolare, può risultare difficile ottenere, dopo che il fatto è avvenuto, le necessarie prove che le transazioni intra-gruppo sono state effettuate secondo il principio di piena concorrenza. Spesso, la base di comparazione da utilizzare per la valutazione non sarà completa. È pertanto molto più facile ottenere le necessarie registrazioni nel momento in cui avviene la transazione interna al gruppo. Il dovere di fornire le registrazioni è un chiaro incentivo permanente per assicurare il materiale a sostegno della conclusione che le transazioni interne sono state effettuate in conformità del principio di piena concorrenza.

Il significato dell'emendamento notificato è che quanti sono soggetti alla tassa sul tonnellaggio sono esentati dall'obbligo di fornire le registrazioni se le transazioni riguardano società di gruppi stranieri. Beneficiando dell'esenzione tali soggetti non saranno sottoposti al requisito di assicurare il materiale su base permanente, o in realtà, di sostenere la conclusione che le transazioni con quelle società del gruppo sono state effettuate in conformità del principio di piena concorrenza. Una richiesta proveniente da un altro paese di fornire informazioni può essere soddisfatta solo se esiste il materiale, ad esempio i conti della società con relativi voucher. Le autorità danesi tuttavia, non possono chiedere che venga compilato del materiale aggiuntivo solo per essere usato dalle autorità fiscali di un altro Stato. Se un soggetto di imposta non ha l'obbligo di fornire delle registrazioni, non sarà possibile, ad esempio, esigere che lo stesso soggetto rediga una analisi comparativa a beneficio di un altro Stato. In questo senso l'esenzione può danneggiare gli altri paesi.»

- (30) La stessa lettera del 29 settembre 2006 dichiara quanto segue in merito alla questione se, dopo l'introduzione della misura notificata, la sua separazione resterebbe ermetica di fronte a qualsiasi tentativo di evasione fiscale da parte di affiliate straniere di società di navigazione soggette al regime danese della tassazione sul tonnellaggio:

«Per avere tale certezza, sarebbe necessario che, almeno una volta all'anno, tutti gli organismi soggetti alla tassazione sul tonnellaggio con società di gruppi esteri, venissero controllati e che tutte le transazioni tra le due parti venissero verificate a tale riguardo. Una iniziativa di questo tipo sarebbe però del tutto impensabile. Le autorità danesi devono rendere prioritarie le loro risorse e cercare di ottimizzare il loro lavoro di controllo.

⁽¹⁴⁾ Protocollata con il riferimento TREN (2007) A/26997.

Le norme applicabili sono un segno del fatto che si sono fatti tentativi per cercare di istituire la migliore separazione possibile nei confronti dell'evasione fiscale. La modifica notificata, l'esenzione dall'obbligo di fornire informazioni e registrazioni, indebolirà in qualche misura tale separazione. Di qui la notifica alla Commissione.»

- (31) Con la lettera summenzionata, le autorità danesi hanno annunciato che la modifica avrebbe indebolito «in qualche misura» la separazione, specificando tuttavia che «in qualche misura significa in qualche misura». Secondo le autorità danesi, «se anche l'altro Stato membro interessato da una transazione transfrontaliera dispone di un regime di tassazione sul tonnellaggio, l'emendamento non avrà alcuna conseguenza. I problemi possono sorgere solo con i paesi che non hanno attuato tale regime di tassazione sul tonnellaggio. In questo caso è importante, tuttavia, se il paese ha introdotto esso stesso un obbligo di fornire registrazioni o non ha ritenuto necessario imporre tale obbligo sui suoi soggetti di imposta.»
- (32) Sulla questione di come giustificare una disparità di trattamento, in merito all'obbligo di fornire informazioni e registrazioni, tra società che sono soggette al regime danese di tassazione sul tonnellaggio e quelle che non lo sono (ma che sono soggette all'imposta danese sulle società), le autorità danesi hanno risposto che la dichiarazione speciale sui redditi, inclusa la non disponibilità di detrazioni, significa che l'obbligo di fornire informazioni e registrazioni è meno rilevante per i soggetti alla tassa sul tonnellaggio.

5. OSSERVAZIONI DEI TERZI INTERESSATI

- (33) Solo un terzo interessato, l'Associazione degli armatori danesi, Danmarks Rederiforening, ha reagito alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della comunicazione di sintesi della decisione di apertura.
- (34) Con lettera del 19 luglio 2007 ⁽¹⁵⁾, l'Associazione degli armatori danesi ricorda che una compagnia di navigazione danese deve, come in precedenza, agire in condizioni di piena concorrenza sia sul piano interno, tra l'attività soggetta alla tassazione sul tonnellaggio e l'attività generale, che sul piano esterno, in relazione a società di gruppi stranieri. La società deve inoltre continuare a poter fornire le prove dei prezzi praticati.
- (35) L'Associazione degli armatori danesi sottolinea che, secondo la misura notificata, le società non devono fornire in anticipo le informazioni relative alle transazioni commerciali con affiliate estere, ma solo quando ne sono richieste.
- (36) Per quanto riguarda la questione se sia legittimo adottare un trattamento differenziato delle società sotto il profilo delle procedure amministrative, l'Associazione degli armatori danesi osserva che la Commissione non può cer-

tamente essere del parere che determinate società debbano sottostare a oneri amministrativi superflui semplicemente per trovarsi nelle stesse condizioni, dal punto di vista della concorrenza, di altre società nei cui confronti le autorità ritengono necessarie le procedure in questione.

6. COMMENTI DELLA DANIMARCA SULLE OSSERVAZIONI DEI TERZI

- (37) La Danimarca non ha inviato commenti sulle osservazioni presentate dall'Associazione degli armatori danesi.

7. VALUTAZIONE DELL'AIUTO

7.1. Esistenza di un aiuto ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE

- (38) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato «sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidono sugli scambi tra gli Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza».
- (39) Attraverso il regime di tassazione sul tonnellaggio le autorità danesi concedono un vantaggio, diminuendo la tassa sulle società che questo settore dovrebbe altrimenti pagare, attraverso risorse statali, favorendo in tal modo determinate imprese in quanto la misura è specifica al settore della navigazione internazionale. Tali sussidi minacciano di falsare la concorrenza e potrebbero incidere sugli scambi tra gli Stati membri, in quanto tali attività di navigazione si svolgono essenzialmente su un mercato mondiale.
- (40) La Commissione ritiene che la misura notificata non modifichi la qualifica del regime in quanto aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.
- (41) Si tratta quindi di stabilire se le misure previste modifichino la valutazione espressa nella decisione della Commissione del 12 marzo 2002 ⁽¹⁶⁾ sulla compatibilità generale del regime con il mercato comune.

7.2. Compatibilità della misura

- (42) Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE, sono compatibili con il mercato comune gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse, il che offre una possibile base per una deroga al divieto generale degli aiuti di Stato. Nella fattispecie, la Commissione ritiene che la misura notificata debba essere esaminata alla luce dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE.

⁽¹⁵⁾ Protocollata con il riferimento TREN (2007) A/38091.

⁽¹⁶⁾ Cfr. nota 3.

(43) In particolare, gli aiuti a favore del settore marittimo devono essere esaminati alla luce degli Orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato ai trasporti marittimi del 2004 ⁽¹⁷⁾ (di seguito «gli orientamenti»).

7.2.1. *L'allentamento delle misure di separazione*

(44) Come ricordato nella decisione di apertura, una delle principali condizioni per la compatibilità con il mercato comune dei regimi di tassazione sul tonnellaggio è l'attuazione delle misure di separazione che accompagnano tali regimi. In particolare questa condizione è posta dalla sezione 3.1, ultimo comma, degli orientamenti, che recita «quindi nei casi in cui un armatore sia anche attivo in altri settori commerciali, sarà chiesta la tenuta di una contabilità trasparente per evitare un effetto diffusivo dell'aiuto su attività non connesse con i trasporti marittimi».

(45) Le misure di separazione che costituiscono un elemento integrante del regime sono intese a garantire che nessun'altra attività al di fuori del trasporto marittimo, nello Stato membro interessato, in un altro Stato membro o in un paese terzo, possa beneficiare indirettamente del regime. Se il regime di tassazione sul tonnellaggio, in seguito alla modifica, offrisse la possibilità di beneficiare della tassa per attività non marittime, la sua compatibilità verrebbe rimessa in questione.

(46) Una delle principali misure di separazione consiste nel verificare, sulla base del principio di piena concorrenza, le transazioni commerciali fra imprese soggette alla tassa sul tonnellaggio e le loro eventuali affiliate (o la parte delle imprese in questione soggetta alla normale imposta sulle società), che possono essere imprese nazionali o straniere.

(47) In effetti, anche se le autorità danesi ritengono che un obbligo di comunicazione e documentazione non abbia valore economico in sé stesso, esso è nei fatti collegato alle transazioni finanziarie che hanno una natura economica propria; se la misura di separazione riguardante le transazioni commerciali non è applicata efficacemente, settori diversi dal trasporto marittimo, nello Stato membro in questione o in altri paesi, possono usufruire della possibilità di evadere l'imposta sulle società effettuando transazioni commerciali con un'affiliate soggetta al regime di tassazione sul tonnellaggio dello Stato membro interessato, senza che ciò sia giustificato da un qualsiasi obiettivo legittimo di interesse comune.

(48) Inoltre, quando le misure di separazione si dimostrano inefficaci o è probabile che lo siano, anche parzialmente, la Commissione ritiene che il regime di tassazione sul tonnellaggio possa portare ad una possibilità di evasione fiscale a danno di altri Stati membri o di paesi SEE.

(49) Già per queste ragioni, l'allentamento delle misure di separazione deve essere considerato in grado di alterare le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune. Il regime, in queste circostanze, sarebbe incompatibile con il mercato comune.

7.2.2. *La distinzione tra affiliate nazionali ed estere*

(50) Inoltre, alla Commissione risulta che le autorità danesi, in applicazione della misura di separazione basata sul principio di piena concorrenza, intendono continuare a verificare le transazioni fra due imprese affiliate, quando una di esse beneficia della tassa sul tonnellaggio, come hanno fatto finora, ma solo se entrambe le imprese sono soggetti di imposta in Danimarca.

(51) Di conseguenza, mentre la verifica delle transazioni infranazionali con un'impresa soggetta alla tassazione sul tonnellaggio rimarrebbe sotto il controllo e la responsabilità delle autorità fiscali danesi, la verifica delle transazioni transfrontaliere fra un'impresa che beneficia della tassa sul tonnellaggio in Danimarca e un'affiliate estera sarebbe compito del paese straniero interessato, il che porterebbe ad una mancanza di controllo e vigilanza per quanto riguarda le transazioni finanziarie internazionali.

(52) Ne consegue che la misura notificata modifica il regime danese della tassazione sul tonnellaggio, approvato dalla Commissione nel 2002 ⁽¹⁸⁾, in quanto essa esenta le società soggette alla tassazione sul tonnellaggio dagli obblighi che erano in vigore nel 2002. Le attività diverse dal trasporto marittimo esercitate in un altro Stato membro o in un paese SEE da un'affiliate di un'impresa soggetta alla tassazione sul tonnellaggio in Danimarca, potrebbero più facilmente beneficiare della tassa danese sul tonnellaggio e sfuggire alla normale imposta sulle società nello Stato membro o nel paese SEE interessato. Questo viene riconosciuto dalla Danimarca quando afferma che la misura di separazione in questione verrebbe «in qualche misura» alleggerita. I principi di non discriminazione e di parità di trattamento per tutte le società del settore devono però essere applicati; le autorità danesi presumono che le frodi e l'evasione fiscale nelle transazioni commerciali non siano frequenti, tuttavia, anche se così fosse, i controlli appaiono necessari per assicurare una prassi accurata nelle transazioni internazionali.

(53) La Commissione ritiene che la misura di separazione concernente le transazioni intra-gruppo deve proteggere contro le distorsioni del mercato comune che derivano anche dai vantaggi per le società affiliate nello Stato membro interessato e negli altri Stati membri. Altrimenti, le conseguenze dell'evasione fiscale attraverso una società soggetta alla tassazione sul tonnellaggio danneggerebbero gravemente il funzionamento del mercato comune.

⁽¹⁷⁾ GU C 13 del 17.1.2004, pag. 3.

⁽¹⁸⁾ Cfr. nota 3.

- (54) Di conseguenza, la Commissione ritiene che lo Stato membro che ha introdotto un regime di tassazione sul tonnellaggio debba trattare le transazioni intra-gruppo transfrontaliere (transazioni transfrontaliere che potrebbero favorire società affiliate in qualsiasi altro Stato membro o Stato SEE) come se queste transazioni favorissero tali società sul suo proprio territorio. In altri termini, uno Stato membro, ai fini dell'attuazione della misura di separazione concernente le transazioni intra-gruppo, deve applicare alle transazioni di una società soggetta alla tassazione sul tonnellaggio con una affiliata estera, gli stessi standard che esso applica alle transazioni con una società nazionale non soggetta alla tassazione sul tonnellaggio.
- (55) Secondo i principi di non discriminazione e parità di trattamento, lo Stato membro della tassa sul tonnellaggio deve imporre lo stesso obbligo di fornire informazioni e registrazioni, secondo la misura di separazione in questione, sulle transazioni infranazionali (il che può essere a detrimento di questo Stato membro) e alle transazioni transfrontaliere (il che può essere a detrimento degli altri Stati membri o di Stati SEE). Queste informazioni sono effettivamente essenziali per controllare il trasferimento dei prezzi all'interno di un gruppo di società.
- (56) Allentando le verifiche che le autorità danesi devono effettuare sulle transazioni tra una società soggetta al regime danese di tassazione sul tonnellaggio e una delle sue affiliate estere, la Danimarca disattende i principi di non discriminazione e di parità di trattamento. Così facendo, la Danimarca trasferisce almeno parte dell'onere di accertare il rispetto degli obiettivi del sistema e di eventuali possibili distorsioni del mercato comune all'altro Stato membro e allo Stato SEE dove la società affiliata non soggetta alla tassa sul tonnellaggio, interessata dalla transazione, viene tassata.
- (57) Pertanto, la Commissione conclude che la misura notificata porterà ad un indebolimento della misura di separazione rispetto ad un altro Stato membro o ad uno Stato SEE.
- (58) Inoltre, la Commissione ritiene non giustificata la disparità di trattamento, per quanto riguarda l'obbligo di fornire informazioni e registrazioni, fra le imprese beneficiarie che hanno solo affiliate nazionali non ammissibili alla tassa sul tonnellaggio e quelle che hanno solo affiliate estere. La misura creerebbe in tal modo una distorsione non giustificata di concorrenza tra società che hanno affiliate estere e quelle che non ne hanno.

- (59) Di conseguenza, gli effetti della misura notificata sono tali che alterano le condizioni degli scambi in misura contraria all'interesse comune, ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e non soddisfano al requisito di cui alla sezione 3.1, ultimo comma, degli orientamenti. Pertanto, la misura in questione deve essere dichiarata incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, lettera c), del trattato CE.

7.3. Conclusioni

- (60) In conclusione, la Commissione ritiene che la misura notificata porti a distorsioni contrarie all'interesse comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE rendendo quindi il regime danese di tassazione sul tonnellaggio incompatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La misura notificata consistente nell'abrogare per gli armatori soggetti alla tassa danese sul tonnellaggio l'obbligo, imposto altrimenti a tutte le altre società, di fornire alle autorità fiscali danesi informazioni commerciali su tutte le transazioni commerciali concluse con affiliate estere, sulla base della legge n. 408 del 1° giugno 2005, è incompatibile con il mercato comune.

A detta misura non può pertanto essere data esecuzione.

Articolo 2

Entro due mesi dalla notifica della presente decisione, la Danimarca informa la Commissione circa i provvedimenti presi per conformarvisi.

Articolo 3

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 17 giugno 2009.

Per la Commissione

Antonio TAJANI

Vicepresidente

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE del Consiglio per quanto riguarda l'elenco dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e le norme minime di sicurezza che tali laboratori sono tenuti a rispettare

[notificata con il numero C(2009) 9094]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/869/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l'afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e modifica la direttiva 92/46/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 67, paragrafo 2, e l'articolo 87, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2003/85/CE stabilisce misure minime di lotta da applicare in caso di insorgenza di afta epizootica e talune misure preventive destinate a sensibilizzare e a meglio preparare le autorità competenti e gli allevatori in relazione a tale epizootia.
- (2) L'articolo 65 della direttiva 2003/85/CE impone agli Stati membri di provvedere affinché la manipolazione dei virus vivi dell'afta epizootica a scopo di ricerca, diagnosi o produzione di vaccini sia effettuata soltanto nei laboratori riconosciuti elencati nell'allegato XI e operanti in conformità alle norme di biosicurezza di cui all'allegato XII di tale direttiva.
- (3) Nella parte A dell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE sono elencati i laboratori nazionali autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica a scopo di ricerca e diagnosi. Nella parte B di tale allegato sono elencati i laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini.
- (4) La Francia ha comunicato ufficialmente alla Commissione che uno dei suoi laboratori nazionali di riferimento e un laboratorio in cui sono prodotti vaccini non sono più considerati rispondenti alle norme di biosicurezza di cui all'articolo 65, lettera d), della direttiva 2003/85/CE.

(5) I Paesi Bassi hanno ufficialmente informato la Commissione di un'ulteriore modifica della denominazione del laboratorio nazionale autorizzato a manipolare virus vivi dell'afta epizootica e dell'acquisizione da parte della società privata «Lelystad Biologicals BV, Lelystad» della parte dell'ex Central Institute for Animal Disease Control (CIDC-Lelystad) autorizzata a manipolare virus vivi dell'afta epizootica per la produzione di vaccini.

(6) È pertanto necessario modificare gli elenchi dei laboratori autorizzati a manipolare virus vivi dell'afta epizootica figuranti nell'allegato XI della direttiva 2003/85/CE.

(7) Il punto 1 dell'allegato XII della direttiva 2003/85/CE stabilisce norme di biosicurezza per i laboratori che manipolano virus vivi dell'afta epizootica. Tali laboratori sono tenuti a rispettare i requisiti minimi precisati nei «Minimum standards for Laboratories working with foot-and-mouth virus in vitro and in vivo» adottati dalla commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica nella 26esima sessione tenutasi a Roma nell'aprile 1985 e modificati nel 1993.

(8) Il punto 1 dell'allegato XV della direttiva 2003/85/CE dispone che tutti i laboratori nazionali che manipolano virus vivi dell'afta epizootica sono tenuti ad operare nelle condizioni di elevata sicurezza precisate nei «Minimum Standards for Laboratories working with foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo» adottati dalla commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica nella 26esima sessione tenutasi a Roma nell'aprile 1985, modificati dall'appendice 6(ii) della relazione della 30esima sessione, tenutasi a Roma nel 1993.

(9) Inoltre, il punto 7 dell'allegato XVI della direttiva 2003/85/CE dispone che il laboratorio comunitario di riferimento deve operare in accertate condizioni di rigorosa sicurezza, conformemente a quanto precisato nei «Minimum Standards for Laboratories working with foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo» adottati dalla commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica nella 26esima sessione tenutasi a Roma nell'aprile 1985, modificati dall'appendice 6(ii) della relazione della 30esima sessione, del 1993, di cui all'allegato XII di tale direttiva.

⁽¹⁾ GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

- (10) Dopo l'insorgenza nel 2007 di un focolaio di afta epizootica in uno Stato membro, conseguente alla fuga di un virus dell'afta epizootica da un laboratorio, i «Minimum Standards for Laboratories working with foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo» («norme di biosicurezza») sono stati modificati. A seguito delle discussioni sulle norme di biosicurezza svoltesi con gli Stati membri nel quadro del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la versione modificata di tali norme è stata adottata il 29 aprile 2009 nella 38esima sessione generale della commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica ⁽¹⁾ ed è inclusa nella relazione della 38esima sessione generale della commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica, Roma 28-30 aprile 2009. La nuova versione sostituisce le norme di biosicurezza stabilite nel 1985 e modificate nel 1993. Gli allegati XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE devono pertanto essere modificati di conseguenza.
- (11) La direttiva 2003/85/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

- (12) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati XI, XII, XV e XVI della direttiva 2003/85/CE sono modificati come indicato nell'allegato della presente direttiva.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ «Report of the 38th General Session of the European Commission for the Control of Foot-and-Mouth Disease», Roma 28-30 aprile 2009, appendice 10, pag. 82: http://www.fao.org/ag/againfo/commissions/docs/SecurityStandards_2009.pdf

ALLEGATO

Gli allegati XI, XII, XV e XVI sono così modificati:

1) l'allegato XI è così modificato:

a) nella parte A, la voce relativa alla Francia è sostituita dalla seguente:

«FR	Francia	Agence française de sécurité sanitaire des aliments (AFSSA), Laboratoire d'études et de recherches en pathologie animale et zoonoses, Maisons-Alfort	Francia»
-----	---------	--	----------

b) nella parte A, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

«NL	Paesi Bassi	Centraal Veterinair Instituut, Lelystad (CVI-Lelystad)	Paesi Bassi»
-----	-------------	--	--------------

c) nella parte B, la voce seguente relativa alla Francia è soppressa:

«FR	Francia	Merial, S.A.S., Laboratoire IFFA, Lyon»
-----	---------	---

d) nella parte B, la voce relativa ai Paesi Bassi è sostituita dalla seguente:

«NL	Paesi Bassi	Lelystad Biologicals BV, Lelystad	Paesi Bassi»
-----	-------------	-----------------------------------	--------------

2) nell'allegato XII, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. I laboratori e gli stabilimenti che manipolano virus vivi dell'afta epizootica sono tenuti a rispettare i "Minimum Standards for Laboratories working with foot-and-mouth disease virus in vitro and in vivo" figuranti nell'appendice 10 della relazione adottata dalla 38esima sessione generale della commissione europea per la lotta contro l'afta epizootica il 29 aprile 2009 a Roma ("norme di biosicurezza").»;

3) nell'allegato XV, il punto 1 è sostituito dal seguente:

«1. Tutti i laboratori nazionali che manipolano virus vivi dell'afta epizootica sono tenuti a rispettare le norme di biosicurezza di cui al punto 1 dell'allegato XII.»;

4) nell'allegato XVI, il punto 7 è sostituito dal seguente:

«7. Il laboratorio comunitario di riferimento è tenuto a rispettare le norme di biosicurezza di cui al punto 1 dell'allegato XII.»

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 27 novembre 2009

che modifica la decisione 2009/821/CE per quanto riguarda l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri

[notificata con il numero C(2009) 9199]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/870/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 4, secondo comma, ultima frase,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽²⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2009/821/CE della Commissione, del 28 settembre 2009, che stabilisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti, fissa talune modalità relative alle ispezioni eseguite dagli esperti veterinari della Commissione e stabilisce le unità veterinarie del sistema TRACES ⁽³⁾, istituisce un elenco di posti d'ispezione frontalieri riconosciuti a norma delle direttive 91/496/CEE e 97/78/CE. Detto elenco figura nell'allegato I di tale decisione.

(2) L'Ufficio alimentare e veterinario (UAV), servizio ispettivo della Commissione, ha effettuato un controllo presso il posto d'ispezione frontaliero all'aeroporto di Copenaghen (Danimarca): il suo esito è stato soddisfacente. In relazione al citato posto d'ispezione frontaliero è pertanto opportuno inserire un centro d'ispezione aggiuntivo nell'elenco di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE.

(3) In seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Danimarca, dalla Francia, dall'Italia e dal Portogallo, nell'elenco dei posti d'ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE occorre

aggiungere determinate categorie di animali o prodotti di origine animale che possono essere controllati presso alcuni posti d'ispezione frontalieri già riconosciuti a norma della citata decisione.

(4) Sulla base dei risultati delle ispezioni dell'UAV, in forza della decisione 2009/821/CE e in seguito alle comunicazioni trasmesse dalla Francia, dall'Irlanda e dall'Italia, dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri dei suddetti Stati membri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE vanno soppresse determinate categorie di animali e prodotti di origine animale che possono essere controllati presso alcuni posti d'ispezione frontalieri già riconosciuti a norma della citata decisione.

(5) In seguito a una comunicazione trasmessa dalla Lettonia, va modificato l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di tale paese per tener conto della sospensione di uno dei suoi posti d'ispezione frontalieri.

(6) Sulla base delle comunicazioni trasmesse dal Belgio, dalla Germania e dalla Francia, occorre sopprimere dall'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di cui all'allegato I della decisione 2009/821/CE alcuni posti d'ispezione frontalieri di tali Stati membri.

(7) In seguito a una comunicazione trasmessa dall'Italia, va modificato l'elenco dei posti d'ispezione frontalieri di tale Stato membro per tener conto della modifica della denominazione di uno dei suoi posti d'ispezione frontalieri.

(8) Inoltre il Belgio ha comunicato la chiusura della struttura OCHZ presso il posto d'ispezione frontaliero di Zeebrugge e l'istituzione di una nuova struttura per i controlli.

(9) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2009/821/CE.

(10) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56.

⁽²⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9.

⁽³⁾ GU L 296 del 12.11.2009, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2009/821/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 27 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

ANNEXE

L'allegato I è così modificato:

1) la parte relativa al Belgio è così modificata:

a) la voce relativa al porto di Oostende è soppressa;

b) la voce relativa al porto di Zeebrugge è sostituita dalla seguente:

«Zeebrugge	BE ZEE 1	P		HC(2), NHC(2);	
------------	----------	---	--	----------------	--

2) la parte relativa alla Danimarca è così modificata:

a) la voce relativa all'aeroporto di Copenaghen è sostituita dalla seguente:

«København	DK CPH 4	A	Centre 1, SAS 1 (North)	HC(1)(2), NHC (*)	
			Centre 2, SAS 2 (East)	HC (*), NHC(2)	
			Centre 3		U, E, O
			Centre 4	HC(2);	

b) la voce relativa al porto di Skagen è sostituita dalla seguente:

«Skagen	DK SKA 1	P		HC-(FR)(1)(2)(3), NHC(6);	
---------	----------	---	--	---------------------------	--

3) nella parte relativa alla Germania, le voci relative ai posti d'ispezione frontaliere di Kiel, Lübeck e Rügen sono soppresse;

4) la parte relativa all'Irlanda è così modificata:

a) la voce relativa all'aeroporto di Dublino è sostituita dalla seguente:

«Dublin Airport	IE DUB 4	A			E»;
-----------------	----------	---	--	--	-----

b) la voce relativa all'aeroporto di Shannon è sostituita dalla seguente:

«Shannon	IE SNN 4	A		HC(2), NHC(2)	U, E»;
----------	----------	---	--	---------------	--------

5) la parte relativa alla Francia è così modificata:

a) la voce relativa al porto di Concarneau-Douarnenez è soppressa;

b) la voce relativa all'aeroporto Roissy Charles-de-Gaulle è sostituita dalla seguente:

«Roissy Charles-de-Gaulle	FR CDG 4	A	Air France	HC-T(1), HC-NT, NHC-NT	
			France Handling	HC-T(1), HC-NT, NHC	
			Station animaleire		E, O(14);

c) la voce relativa all'aeroporto di Vatry è sostituita dalla seguente:

«Vatry	FR VRY 4	A		HC-T(CH)(1)(2), NT(2);	NHC-
--------	----------	---	--	---------------------------	------

6) la parte relativa all'Italia è così modificata:

a) la voce relativa al porto di Civitavecchia è sostituita dalla seguente:

«Civitavecchia	IT CVV 1	P		HC(2), NHC(2);	
----------------	----------	---	--	----------------	--

b) la voce relativa al porto di Gioia Tauro è sostituita dalla seguente:

«Gioia Tauro	IT GIT 1	P		HC(2), NHC-NT(2);	
--------------	----------	---	--	----------------------	--

c) la voce relativa al porto di Vado Ligure Savona è sostituita dalla seguente:

«Vado Ligure Savona	IT VDL 1	P		HC(2),NHC-NT(2);	
---------------------	----------	---	--	------------------	--

7) nella parte relativa alla Lettonia, la voce relativa al porto di Riga (Baltmarine Terminal) è sostituita dalla seguente:

«Riga (Baltmarine Terminal) (*)	LV BTM 1	P		HC-T(FR)(2) (*);	
---------------------------------	----------	---	--	------------------	--

8) nella parte relativa al Portogallo, la voce relativa all'aeroporto di Lisbona è sostituita dalla seguente:

«Lisboa	PT LIS 4	A		HC(2), NHC-NT(2)	O».
---------	----------	---	--	---------------------	-----

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che conferisce alla Repubblica di Croazia la gestione degli aiuti a titolo della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione per le misure preadesione 101 e 103 nel periodo precedente all'adesione

(2009/871/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, del 17 luglio 2006, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽¹⁾,visto il regolamento (CE) n. 718/2007 della Commissione, del 12 giugno 2007, che attua il regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA) ⁽²⁾, in particolare gli articoli 18 e 186,visto il regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «il regolamento finanziario») ⁽³⁾, in particolare l'articolo 53 *quater* e l'articolo 56, paragrafo 2,visto il regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (di seguito «le modalità d'esecuzione») ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 35,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1085/2006 stabilisce gli obiettivi e i principi fondamentali per l'assistenza preadesione ai paesi candidati effettivi e potenziali per il periodo dal 2007 al 2013 e ne assegna l'attuazione alla Commissione.
- (2) Gli articoli 11, 12, 13, 14, 18 e 186 del regolamento (CE) n. 718/2007 autorizzano la Commissione a conferire ai paesi beneficiari i poteri di gestione e definiscono le condizioni per tale conferimento per quanto riguarda la componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione.

(3) A norma dell'articolo 7 del regolamento (CE) n. 718/2007, la Commissione e il paese beneficiario concludono un accordo quadro al fine di definire e concordare le regole della cooperazione riguardante l'assistenza finanziaria CE a favore del paese beneficiario. Ove opportuno, l'accordo quadro può essere integrato da un accordo settoriale, o da accordi settoriali, contenenti le disposizioni specifiche relative alle singole componenti.

(4) Per il conferimento dei poteri di gestione al paese beneficiario occorre che siano soddisfatte le condizioni stabilite dall'articolo 53 *quater* e dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dall'articolo 35 delle modalità d'esecuzione.

(5) Il 17 dicembre 2007 tra il governo croato e la Commissione è stato concluso un accordo quadro sulle regole della cooperazione relativa all'assistenza finanziaria comunitaria a favore della Repubblica di Croazia nell'ambito dell'IPA.

(6) Il programma per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Repubblica di Croazia nell'ambito dell'IPA (di seguito «programma IPARD»), approvato con decisione della Commissione del 25 febbraio 2008, in conformità dell'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1085/2006 del Consiglio e dell'articolo 184 del regolamento (CE) n. 718/2007, conteneva un piano per i contributi annuali comunitari nonché l'accordo di finanziamento.

(7) L'accordo settoriale concluso il 12 gennaio 2009 tra la Commissione delle Comunità europee, in nome e per conto della Comunità europea, e il governo della Repubblica di Croazia, per conto della Repubblica di Croazia, integra le disposizioni dell'accordo quadro, introducendo le disposizioni specifiche per l'attuazione e l'esecuzione del programma IPARD per l'agricoltura e lo sviluppo rurale della Repubblica di Croazia a titolo dello strumento di assistenza preadesione (IPA).

(8) Il programma IPARD è stato modificato da ultimo il 10 settembre 2009 dalla decisione C(2009) 6770 della Commissione.

⁽¹⁾ GU L 210 del 31.7.2006, pag. 82.

⁽²⁾ GU L 170 del 29.6.2007, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1.

- (9) In base all'articolo 21 del regolamento (CE) n. 718/2007, il paese beneficiario designa le autorità e gli organismi responsabili dell'esecuzione del programma IPARD, ossia il funzionario accreditante competente, l'ordinatore nazionale, il fondo nazionale, l'autorità di gestione, l'agenzia IPARD e l'autorità di audit.
- (10) Il governo croato ha designato come fondo nazionale il Settore del fondo nazionale, un'entità organizzativa della Tesoreria di Stato all'interno del ministero delle Finanze, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell'allegato I dell'accordo settoriale.
- (11) Il governo croato ha designato come agenzia IPARD la Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all'agricoltura, un'entità organizzativa del ministero dell'Agricoltura, della pesca e dello sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell'allegato I dell'accordo settoriale.
- (12) Il governo croato ha designato come autorità di gestione la Direzione per lo sviluppo rurale, autorità per la gestione del programma Sapard/IPARD, all'interno del ministero dell'Agricoltura della pesca e dello sviluppo rurale, che assumerà le funzioni e le responsabilità indicate nell'allegato I dell'accordo settoriale.
- (13) Il funzionario accreditante competente ha comunicato alla Commissione europea il 12 novembre 2008 l'accreditamento dell'ordinatore nazionale e del fondo nazionale in conformità dell'articolo 12, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.
- (14) L'ordinatore nazionale ha comunicato alla Commissione europea il 12 novembre 2008 l'accreditamento della struttura operativa preposta alla gestione e all'attuazione della componente V «sviluppo rurale» dell'IPA, in conformità dell'articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 718/2007.
- (15) La Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all'agricoltura, che funge da agenzia IPARD, e la Direzione per lo sviluppo rurale, autorità di gestione del programma Sapard/IPARD, che funge da autorità di gestione, saranno incaricate di attuare le tre misure accreditate dall'ordinatore nazionale, sulle sette previste nel programma IPARD: 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e 301 «Sviluppo e miglioramento delle infrastrutture rurali», come stabilito nel programma.
- (16) Il 16 marzo 2009 le autorità croate hanno fornito alla Commissione un elenco delle spese ammissibili in conformità dell'articolo 32, paragrafo 3, dell'accordo settoriale. La Commissione ha approvato l'elenco l'8 aprile 2009.
- (17) Per tenere conto di quanto disposto dall'articolo 19, paragrafo 1, dell'accordo quadro, le spese in conformità della presente decisione sono ammesse a beneficiare del cofinanziamento comunitario solo se non sono pagate prima della data della decisione sul conferimento dei poteri di gestione, a eccezione delle spese generali di cui all'articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.
- (18) Il regolamento (CE) n. 718/2007 prevede la possibilità di rinunciare all'obbligo di effettuare i controlli ex ante ivi previsti all'articolo 18, paragrafo 2, a condizione che si esamini caso per caso l'efficace funzionamento del sistema di gestione e di controllo, e stabilisce norme particolareggiate per eseguire detto esame.
- (19) In applicazione degli articoli 14 e 18 del regolamento (CE) n. 718/2007, sono stati controllati gli accreditamenti di cui agli articoli 11, 12 e 13 del regolamento stesso e sono state controllate, anche mediante verifiche sul posto, le procedure e le strutture delle autorità e degli organismi interessati, indicate nella domanda presentata dall'ordinatore nazionale.
- (20) Tuttavia, le verifiche condotte dalla Commissione per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» si fondano su un sistema che è già predisposto, ma non ancora operativo per tutti gli elementi che servono allo scopo.
- (21) Sebbene l'autorità di audit non sia direttamente oggetto della presente decisione, mediante verifiche sul posto ne è stato valutato il livello di preparazione a fungere da organismo di audit funzionalmente indipendente alla data di presentazione alla Commissione del fascicolo di accreditamento per il conferimento dei poteri di gestione.
- (22) Il rispetto da parte della Croazia delle condizioni previste dall'articolo 56, paragrafo 2, del regolamento finanziario e dagli articoli 11, 12 e 13 del regolamento (CE) n. 718/2007 è stato valutato per mezzo di verifiche sul posto.

- (23) Dalla valutazione è risultato che la Croazia rispetta le suddette condizioni per le misure 101 e 103. Tuttavia, la Direzione per il mercato e il sostegno strutturale all'agricoltura, che funge da agenzia IPARD, non ha ancora applicato debitamente i criteri di accreditamento per le funzioni che è tenuta a svolgere nell'ambito dell'attuazione della misura 301 del programma per la Croazia.
- (24) È pertanto opportuno rinunciare ai controlli ex ante di cui all'articolo 18, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 718/2007 e all'articolo 165 del regolamento finanziario e conferire all'ordinatore nazionale, al fondo nazionale, all'agenzia IPARD e all'autorità di gestione i poteri di gestione in forma decentrata per le misure 101 e 103 del programma per la Croazia,

DECIDE:

Articolo 1

1. La gestione dell'assistenza fornita nell'ambito della componente V «sviluppo rurale» dello strumento di assistenza preadesione (IPA) è conferita agli organismi interessati alle condizioni stabilite nella presente decisione.

2. Per la misura 101 «Investimenti nelle aziende agricole per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie» e per la misura 103 «Investimenti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e della pesca per operazioni di ristrutturazione e allineamento alle norme comunitarie», si rinuncia ai controlli ex ante, da parte della Commissione, delle funzioni di gestione, pagamento e attuazione svolte dalla Croazia, previsti dall'articolo 18 del regolamento (CE) n. 718/2007.

Articolo 2

La presente decisione si applica in riferimento alle seguenti strutture, autorità e organismi designati dalla Repubblica di Croazia per la gestione delle misure 101 e 103 del programma previsto a titolo della componente V dell'IPA:

- a) ordinatore nazionale;
- b) fondo nazionale;
- c) struttura operativa per la componente V dell'IPA:
 - autorità di gestione;
 - agenzia IPARD.

Articolo 3

1. I poteri di gestione sono conferiti alle strutture, agli organismi e alle autorità indicati nell'articolo 2 della presente decisione.
2. Le autorità nazionali svolgono ulteriori verifiche in relazione alle strutture, agli organismi e alle autorità di cui all'articolo 2 della presente decisione, per accertarsi che i sistemi di gestione e controllo funzionino in modo soddisfacente. Le verifiche si effettuano prima che sia presentata la prima dichiarazione di spesa con cui è richiesto il rimborso relativo alle misure di cui al predetto articolo 1, paragrafo 2.

Articolo 4

1. Le spese pagate prima della data della presente decisione non sono in alcun caso ammissibili, a eccezione delle spese generali di cui all'articolo 172, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (CE) n. 718/2007.
2. Le spese sono ammissibili se effettuate secondo i principi di una sana gestione finanziaria, in particolare i principi di economia e efficienza dei costi.

Articolo 5

Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma IPARD, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Croazia con lettera n. «Class: NP 018-04/09-01/106, n. rif. 525-12-3-0472/09-2», del 16 marzo 2009, protocollata dalla Commissione il 26 marzo 2009 con il numero 8151.

Articolo 6

1. La Commissione controlla l'adempimento degli obblighi per il conferimento dei poteri di gestione di cui all'articolo 17 del regolamento (CE) n. 718/2007.
2. La Commissione, qualora ritenga, in qualsiasi momento durante l'attuazione della presente decisione, che la Repubblica di Croazia non rispetti più gli obblighi prescritti dalla stessa, può decidere di sospendere o revocare il conferimento dei poteri di gestione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che istituisce un comitato di esperti dell'Unione europea sulle malattie rare

(2009/872/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 152,

considerando quanto segue:

- (1) Il libro bianco della Commissione «Un impegno comune per la salute: approccio strategico dell'UE per il periodo 2008-2013»⁽¹⁾, adottato dalla Commissione il 23 ottobre 2007, elabora la strategia dell'UE in materia di salute e identifica le malattie rare come settore prioritario di intervento.
- (2) Parallelamente il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato la decisione n. 1350/2007/CE, del 23 ottobre 2007, che istituisce un secondo programma d'azione comunitaria in materia di salute (2008-2013)⁽²⁾. A norma dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'allegato di tale decisione le iniziative intese a generare e diffondere informazioni e conoscenze sulla salute devono essere attuate in stretta collaborazione con gli Stati membri mediante l'elaborazione di meccanismi di consultazione e di processi partecipativi.
- (3) L'11 novembre 2008 la Commissione europea ha adottato la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni «Le malattie rare: una sfida per l'Europa»⁽³⁾ (di seguito «la comunicazione della Commissione») e l'8 giugno 2009 il Consiglio ha adottato una raccomandazione su un'azione nel settore delle malattie rare⁽⁴⁾ (di seguito «la raccomandazione del Consiglio»).
- (4) L'elaborazione e l'attuazione delle attività comunitarie in materia di malattie rare richiedono una stretta collaborazione con gli organismi specializzati negli Stati membri e con le parti interessate.
- (5) Occorre pertanto un quadro al fine di regolari consultazioni con detti organismi, con i responsabili dei progetti finanziati dalla Commissione europea nel campo della ricerca e degli interventi di salute pubblica nonché con le altre parti interessate del settore.

(6) La necessità di tale quadro è stata espressa nella comunicazione COM(2008) 679 def. sulle malattie rare, dove, al punto 7, si raccomanda che la Commissione venga assistita da un comitato consultivo dell'Unione europea sulle malattie rare.

(7) Tale comitato non agisce come comitato ai sensi della decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l'esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione⁽⁵⁾,

DECIDE:

Articolo 1

Presso la Commissione è istituito un comitato di esperti sulle malattie rare, di seguito denominato «il comitato».

Articolo 2

1. Il comitato, che agisce nell'interesse generale, ha il compito di assistere la Commissione nell'elaborazione e nell'attuazione delle attività della Comunità nel campo delle malattie rare e di favorire gli scambi di esperienze, politiche e prassi pertinenti in materia tra gli Stati membri e tra le varie parti interessate.

2. I compiti del comitato non riguardano le questioni disciplinate dal regolamento (CE) n. 141/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, concernente i medicinali orfani⁽⁶⁾, né le questioni che rientrano fra i compiti del comitato per i medicinali orfani istituito dall'articolo 4 di detto regolamento, né le questioni che rientrano fra i compiti del comitato farmaceutico istituito dalla decisione 75/320/CEE del Consiglio⁽⁷⁾.

3. Per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 1 il comitato:

- a) assiste la Commissione nel monitoraggio, nella valutazione e nella diffusione dei risultati delle misure adottate a livello comunitario e nazionale nel campo delle malattie rare;
- b) contribuisce all'attuazione degli interventi comunitari in materia, in particolare procedendo all'esame dei risultati e proponendo miglioramenti delle misure adottate;

⁽¹⁾ COM(2007) 630 definitivo del 23.10.2007.

⁽²⁾ GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

⁽³⁾ COM(2008) 679 definitivo dell'11.11.2008.

⁽⁴⁾ GU C 151 del 3.7.2009, pag. 7.

⁽⁵⁾ GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

⁽⁶⁾ GU L 18 del 22.1.2000, pag. 1.

⁽⁷⁾ GU L 147 del 9.6.1975, pag. 23.

- c) contribuisce all'elaborazione di relazioni della Commissione sull'attuazione della comunicazione della Commissione e della raccomandazione del Consiglio;
- d) emette pareri e raccomandazioni o invia relazioni alla Commissione, sia su richiesta di quest'ultima, sia di propria iniziativa;
- e) assiste la Commissione a livello di cooperazione internazionale in materia di malattie rare;
- f) assiste la Commissione nell'elaborazione di orientamenti, raccomandazioni e di qualsiasi altra azione definita nella comunicazione della Commissione e nella raccomandazione del Consiglio;
- g) presenta alla Commissione una relazione annuale sulle proprie attività.

4. Il comitato adotta il proprio regolamento interno d'intesa con la Commissione.

Articolo 3

1. Il comitato è composto da 51 membri e da altrettanti supplenti, ovvero:

- a) un rappresentante per Stato membro proveniente dai ministeri o dalle agenzie governative che si occupano di malattie rare; questo rappresentante è designato dal governo di ciascuno Stato membro;
- b) quattro rappresentanti di organizzazioni dei pazienti;
- c) quattro rappresentanti dell'industria farmaceutica;
- d) nove rappresentanti di progetti comunitari sulle malattie rare, in corso e/o conclusi, finanziati da programmi di azione comunitaria in materia di salute ⁽¹⁾, di cui tre membri della rete europea pilota di riferimento sulle malattie rare;
- e) sei rappresentanti di progetti sulle malattie rare, in corso e/o conclusi, finanziati dai programmi quadro comunitari per la ricerca e lo sviluppo tecnologico ⁽²⁾;
- f) un rappresentante del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), il cui mandato, stabilito conformemente al regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie ⁽³⁾, prevede attività relative a malattie infettive rare emergenti.

⁽¹⁾ GU L 155 del 22.6.1999, pag. 1; GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1; GU L 301 del 20.11.2007, pag. 3.

⁽²⁾ GU L 412 del 30.12.2006, pag. 1.

⁽³⁾ GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1.

Su richiesta dei governi degli Stati interessati, la Commissione può decidere di ampliare la composizione del comitato includendo per ciascuno degli Stati dell'EFTA che aderiscono all'accordo sullo Spazio economico europeo un rappresentante membro dei ministeri o delle agenzie governative che si occupano di malattie rare e designato dal governo dello Stato in questione.

2. Alle riunioni del comitato possono partecipare rappresentanti della Commissione, dell'Agenzia europea per i medicinali (EMA) nonché il presidente o il vicepresidente del comitato per i medicinali orfani.

3. Possono essere ammessi in veste di osservatori i rappresentanti di organizzazioni internazionali, professionali o associative, attive nel campo delle malattie rare, che ne facciano domanda, debitamente motivata, alla Commissione.

4. La Commissione nomina i membri del comitato di cui al paragrafo 1, lettere da b) a e), a partire da un elenco di candidati idonei compilato dopo la pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e sul sito web della Commissione di un invito a manifestare interesse. Tale invito a manifestare interesse deve precisare le qualifiche e le condizioni richieste per far parte del comitato. I membri del comitato si impegnano ad agire nell'interesse generale.

5. I membri del comitato di cui alle lettere da b) a e) si impegnano ad agire in modo indipendente. Nell'esercizio delle loro funzioni di membri del comitato essi non ricevono alcuna istruzione dall'organismo di appartenenza.

Articolo 4

Il mandato di membro del comitato ha una durata di tre anni ed è rinnovabile. I membri del comitato rimangono in carica fino alla sostituzione.

Il mandato di un membro cessa prima dello scadere dei tre anni in caso di dimissioni, cessazione dell'attività presso l'organismo che rappresenta, impossibilità permanente di partecipare alle riunioni, impossibilità di contribuire efficacemente alle deliberazioni del comitato, mancato rispetto delle condizioni di cui all'articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, o qualora cessi di presentare le qualifiche e di rispettare le condizioni precisate nell'invito a manifestare interesse. Anche la richiesta di sostituzione da parte dell'organismo che lo ha designato può determinare la cessazione del mandato.

I membri il cui mandato cessa prima dello scadere dei tre anni possono essere sostituiti per il periodo restante del mandato.

Articolo 5

1. Il comitato elegge un presidente e tre vicepresidenti, con mandato di un anno, fra le diverse categorie di membri del comitato, conformemente alla procedura di cui all'articolo 10. I vicepresidenti sostituiscono il presidente in caso di sua assenza.

2. Il presidente, i vicepresidenti e un rappresentante della Commissione costituiscono l'ufficio di presidenza del comitato, che prepara i lavori del comitato.

3. La Commissione assolve i compiti di segretariato del comitato e redige il verbale delle riunioni del comitato.

Articolo 6

L'ufficio di presidenza del comitato può invitare a partecipare ai lavori del comitato, in qualità di esperto esterno, qualsiasi persona avente particolare competenza su un argomento iscritto all'ordine del giorno.

Gli esperti esterni partecipano ai lavori esclusivamente per l'argomento specifico che ne ha motivato la presenza.

Articolo 7

1. Il comitato può istituire gruppi di lavoro temporanei. In particolare, tali gruppi possono essere istituiti qualora siano necessarie attività di carattere temporaneo o ad hoc, come l'elaborazione di proposte su un determinato argomento scientifico o la preparazione di risposte a questioni specifiche sollevate dal comitato in relazione a particolari settori scientifici.

2. I gruppi di lavoro sono composti da esperti esterni selezionati in funzione delle competenze specifiche.

3. Il comitato adotta il mandato di ciascun gruppo di lavoro, indicandone gli obiettivi, la composizione, la frequenza delle riunioni e la durata delle attività.

4. Per elaborare i suoi pareri, il comitato può chiedere a un relatore, che può essere uno dei suoi membri o un esperto esterno, di redigere relazioni conformemente al proprio regolamento interno.

5. Il comitato può designare uno o più dei suoi membri a partecipare come osservatori alle attività di altri gruppi di esperti della Commissione.

Articolo 8

Le funzioni esercitate dai membri del comitato non formano oggetto di retribuzione; le spese di viaggio e di soggiorno per le riunioni del comitato e dei gruppi di lavoro istituiti a norma dell'articolo 7 sono a carico della Commissione in applicazione delle vigenti norme amministrative.

Le misure prese in applicazione degli articoli 6 e 7, aventi un'incidenza finanziaria sul bilancio delle Comunità europee, sono soggette all'accordo preventivo della Commissione e sono attuate a norma del regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.

Articolo 9

Il comitato si riunisce nella sede della Commissione su convocazione di quest'ultima. Tiene come minimo tre riunioni all'anno.

Articolo 10

1. Il quorum necessario per l'adozione da parte del comitato di pareri, relazioni o raccomandazioni viene raggiunto quando sono presenti i due terzi del totale dei membri del comitato.

2. Ove possibile, i pareri scientifici, le relazioni o le raccomandazioni del comitato sono adottati per consenso. Se tale consenso non può essere raggiunto, il parere è adottato a maggioranza dei membri del comitato presenti.

3. Nel chiedere un parere o una raccomandazione del comitato, la Commissione può fissare il termine entro il quale dovrà essere espresso.

4. Le posizioni di ciascuna delle categorie rappresentate nel comitato sono riportate nel verbale, che viene trasmesso alla Commissione. Qualora il parere richiesto sia espresso all'unanimità dal comitato, questo redige conclusioni comuni che vengono allegate al verbale.

5. I progetti di pareri e di raccomandazioni, previa approvazione del presidente, possono essere trasmessi dal segretariato al comitato per adozione mediante una procedura scritta da stabilirsi nel regolamento interno del comitato. Tali procedure scritte, tuttavia, devono essere limitate per quanto possibile a misure urgenti che è necessario adottare nell'intervallo tra riunioni programmate.

Articolo 11

Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 287 del trattato, i membri del comitato sono tenuti a non divulgare le informazioni di cui sono venuti a conoscenza tramite i lavori del comitato, dei sottogruppi o dei gruppi di lavoro qualora la Commissione comunichi loro che un parere richiesto o una domanda verte su una materia avente carattere riservato.

In tal caso, assistono alle riunioni solo i membri del comitato e i rappresentanti della Commissione.

Articolo 12

Il comitato sostituisce l'attuale task force dell'Unione europea sulle malattie rare istituita sulla base della decisione 2004/192/CE della Commissione, del 25 febbraio 2004, che adotta il programma di lavoro per il 2004 per l'attuazione del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008), compreso il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni ⁽¹⁾.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 60 del 27.2.2004, pag. 58.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante modifica della decisione 2006/168/CE per quanto concerne l'elenco dei gruppi di prelievo e di produzione di embrioni riconosciuti ai fini dell'importazione di embrioni di bovini nella Comunità

[notificata con il numero C(2009) 9320]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2009/873/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/556/CEE del Consiglio, del 25 settembre 1989, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni da paesi terzi di embrioni di animali domestici della specie bovina ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, e l'articolo 9, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 89/556/CEE stabilisce le condizioni di polizia sanitaria che disciplinano gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di embrioni freschi e congelati di animali domestici della specie bovina.
- (2) La decisione 2006/168/CE della Commissione, del 4 gennaio 2006, che stabilisce le condizioni zoosanitarie e le disposizioni per la certificazione veterinaria relative all'importazione di embrioni di bovini nella Comunità ⁽²⁾, dispone che gli Stati membri autorizzino l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell'allegato I della stessa decisione da gruppi di prelievo o di produzione di embrioni riconosciuti, elencati nell'allegato della decisione 92/452/CEE della Commissione, della Commissione, del 30 luglio 1992, che stabilisce l'elenco dei gruppi di raccolta di embrioni e dei gruppi di produzione di embrioni riconosciuti nei paesi terzi ai fini dell'esportazione di embrioni di bovini verso la Comunità ⁽³⁾.
- (3) La decisione 2008/155/CE della Commissione, del 14 febbraio 2008, che stabilisce un elenco dei gruppi

di raccolta e produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti ai fini dell'importazione di embrioni di bovini nella Comunità ⁽⁴⁾ ha abrogato e sostituito la decisione 92/452/CEE. La decisione 2008/155/CE dispone che gli Stati membri possano importare embrioni da paesi terzi soltanto se siano stati prelevati, trattati e immagazzinati dai gruppi di raccolta o produzione di embrioni elencati nell'allegato della stessa decisione.

- (4) La direttiva 2008/73/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, che semplifica le procedure di redazione degli elenchi e di diffusione dell'informazione in campo veterinario e zootecnico e che modifica le direttive 64/432/CEE, 77/504/CEE, 88/407/CEE, 88/661/CEE, 89/361/CEE, 89/556/CEE, 90/426/CEE, 90/427/CEE, 90/428/CEE, 90/429/CEE, 90/539/CEE, 91/68/CEE, 91/496/CEE, 92/35/CEE, 92/65/CEE, 92/66/CEE, 92/119/CEE, 94/28/CE, 2000/75/CE, la decisione 2000/258/CE nonché le direttive 2001/89/CE, 2002/60/CE e 2005/94/CE ⁽⁵⁾ ha modificato la direttiva 89/556/CEE introducendo una procedura semplificata di redazione e pubblicazione dell'elenco dei gruppi di raccolta o di produzione di embrioni di paesi terzi riconosciuti ai fini dell'importazione di embrioni bovini verso la Comunità. In base alla nuova procedura, applicabile a partire dal 1° gennaio 2010, la redazione di tale elenco non sarà più di competenza della Commissione. L'elenco dei gruppi di raccolta o produzione di embrioni, riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo sulla base delle condizioni stabilite dalla direttiva 89/556/CEE e dai quali gli embrioni possono essere spediti alla Comunità, dovrà solamente essere comunicato alla Commissione, la quale è tenuta a metterlo a disposizione del pubblico a scopo informativo.
- (5) In conseguenza della nuova procedura introdotta dalla direttiva 2008/73/CE, la decisione 2008/155/CE si applicherà fino al 31 dicembre 2009.
- (6) Occorre pertanto modificare di conseguenza la decisione 2006/168/CE.
- (7) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

⁽¹⁾ GU L 302 del 19.10.1989, pag. 1.⁽²⁾ GU L 57 del 28.2.2006, pag. 19.⁽³⁾ GU L 250 del 29.8.1992, pag. 40.⁽⁴⁾ GU L 50 del 23.2.2008, pag. 51.⁽⁵⁾ GU L 219 del 14.8.2008, pag. 40.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'articolo 1 della decisione 2006/168/CE è sostituito dal seguente:

«*Articolo 1*

Condizioni generali per l'importazione di embrioni

Gli Stati membri autorizzano l'importazione di embrioni di animali domestici della specie bovina (di seguito "embrioni") prelevati o prodotti nei paesi terzi indicati nell'allegato I della presente decisione da gruppi di prelievo o di produzione di embrioni riconosciuti a norma dell'articolo 8 della direttiva 89/556/CEE.»

Articolo 2

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° gennaio 2010.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Androulla VASSILIOU

Membro della Commissione

DECISIONE DELLA COMMISSIONE**del 30 novembre 2009****che rettifica la direttiva 2003/23/CE che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione delle sostanze attive imazamox, oxasulfuron, etossisulfuron, foramsulfuron, oxadiargil e ciazofamid***[notificata con il numero C(2009) 9349]***(Testo rilevante ai fini del SEE)**

(2009/874/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

*Articolo 1*vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio del 15 luglio 1991 relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1,

Nell'allegato della direttiva 2003/23/CE, nella riga riguardante la sostanza oxasulfuron, nella quarta colonna (purezza) le parole «960 g/kg» vanno sostituite dalle parole «930 g/kg».

Articolo 2

considerando quanto segue:

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

(1) La direttiva 2003/23/CE della Commissione ⁽²⁾ contiene un errore riguardante la purezza minima della sostanza attiva oxasulfuron. È necessario correggere tale errore.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

(2) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

Per la Commissione
Androulla VASSILIOU
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 81 del 28.3.2003, pag. 39.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

recante adozione di decisioni comunitarie sull'importazione di alcune sostanze chimiche a norma del regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

(2009/875/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione ed importazione di sostanze chimiche pericolose⁽¹⁾, in particolare l'articolo 12, paragrafo 1, secondo comma,sentito il parere del comitato istituito dall'articolo 133 del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE⁽²⁾,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CE) n. 689/2008, la Commissione decide, a nome della Comunità, se autorizzare o vietare l'importazione nella Comunità di ciascuna sostanza chimica cui si applica la procedura di previo assenso informato (PIC).
- (2) Il programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP) e l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) sono stati designati alla funzione di segretariato per l'applicazione della procedura PIC, istituita dalla convenzione di Rotterdam concernente la procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (di seguito «convenzione di Rotterdam») approvata dalla Comunità con la decisione 2006/730/CE del Consiglio⁽³⁾.
- (3) In qualità di autorità comune designata, la Commissione è tenuta a trasmettere al segretariato della convenzione di Rotterdam, per conto della Comunità e degli Stati membri, le decisioni sull'importazione concernenti le sostanze chimiche oggetto della procedura PIC.

- (4) Il gruppo di sostanze chimiche «composti di tributilstagno» è stato aggiunto alla procedura PIC, come pesticidi, dalla decisione RC.4/5 adottata dalla quarta riunione della conferenza delle parti, in merito alla quale la Commissione è stata informata dal segretariato della convenzione di Rotterdam con un documento di orientamento alla decisione. I composti di tributilstagno rientrano nell'ambito di applicazione del regolamento (CE) n. 1907/2006 e fanno parte dei composti organostannici il cui uso è soggetto a rigorose restrizioni come sostanze e costituenti di preparati che hanno le funzioni di biocidi.
- (5) Inoltre, il principio attivo ossido di bis(tributilstagno) rientra nell'ambito della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁴⁾. L'ossido di bis(tributilstagno) appartiene al gruppo dei composti di tributilstagno ed era utilizzato come preservante del legno finché il regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione, del 13 giugno 2005, che modifica il regolamento (CE) n. 2032/2003 relativo alla seconda fase del programma decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi⁽⁵⁾ non ne ha vietato definitivamente l'uso.
- (6) Occorre pertanto adottare una decisione definitiva sull'importazione dei composti di tributilstagno,

DECIDE:

Articolo unico

È adottata la decisione definitiva sull'importazione dei composti di tributilstagno di cui al formulario di risposta sulle importazioni in allegato.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Stavros DIMAS

Membro della Commissione⁽¹⁾ GU L 204 del 31.7.2008, pag. 1.⁽²⁾ GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1.⁽³⁾ GU L 299 del 28.10.2006, pag. 23.⁽⁴⁾ GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 178 del 9.7.2005, pag. 1.

ALLEGATO

FORMULARIO DI RISPOSTA SULLE IMPORTAZIONI

Paese

Comunità europea

(Stati membri: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria)

SEZIONE 1 IDENTIFICAZIONE DELLA SOSTANZA CHIMICA

1.1 **Nome comune**

Composti di tributilstagno (TBT) ⁽¹⁾ compresi: tributilstagno ossido, benzoato di tributilstagno, cloruro di tributilstagno, fluoruro di tributilstagno, linoleato di tributilstagno, metacrilato di tributilstagno, naftenato di tributilstagno

1.2 **Numero CAS**

tributilstagno ossido, 56-35-9
benzoato di tributilstagno, 4342-36-3
cloruro di tributilstagno, 1461-22-9
fluoruro di tributilstagno, 1983-10-4
linoleato di tributilstagno, 24124-25-2
metacrilato di tributilstagno, 2155-70-6
naftenato di tributilstagno 85409-17-2

1.3 **Categoria**

- Pesticida
 Industriale
 Formulato pesticida altamente pericoloso

SEZIONE 2 INDICAZIONI RELATIVE A EVENTUALI RISPOSTE PRECEDENTI

2.1 Si tratta della prima risposta del paese in relazione all'importazione di questa sostanza chimica nel paese.2.2 Si tratta della modifica di una risposta precedente.

Data della risposta precedente:

SEZIONE 3 RISPOSTA RELATIVA ALLE IMPORTAZIONI FUTURE

 Decisione definitiva (completare la sezione 4) Risposta provvisoria (completare la sezione 5)

SEZIONE 4 DECISIONE DEFINITIVA IN CONFORMITÀ DEI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI O AMMINISTRATIVI NAZIONALI

4.1 Importazione vietataL'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì NoÈ vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno? Sì No

⁽¹⁾ Nel presente documento la sigla «TBT» è utilizzata per indicare tutti i derivati (o composti) del tributilstagno visto che la forma attiva è la stessa per tutti i composti.

4.2 Importazione autorizzata

4.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

Sì No

4.4 Provvedimento legislativo o amministrativo nazionale su cui si basa la decisione definitiva

Descrizione del provvedimento legislativo o amministrativo nazionale:

È vietata l'immissione in commercio o l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di tributilstagno perché questi principi attivi non sono iscritti nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1) e in conformità del regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione, del 20 novembre 2002, che prolunga il periodo di tempo di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e concernente la non iscrizione di talune sostanze attive nell'allegato I della suddetta direttiva e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti dette sostanze (GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3).

È vietata l'immissione in commercio o l'uso di prodotti fitosanitari contenenti composti di tributilstagno perché questi principi attivi non sono iscritti nell'allegato I della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2008, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 123 del 24.4.1998, pag. 1) e in conformità del regolamento (CE) n. 1451/2007 della Commissione, del 4 dicembre 2007, concernente la seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (GU L 325 dell'11.12.2007, pag. 3).

È inoltre vietata l'immissione in commercio o l'uso di tutti i composti organostannici per il trattamento delle acque industriali a norma dell'allegato XVII, punto 20, del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE (GU L 396 del 30.12.2006, pag. 1).

SEZIONE 5 RISPOSTA PROVVISORIA

5.1 Importazione vietata

L'importazione della sostanza chimica è vietata indipendentemente dalla provenienza? Sì No

È vietata anche la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno?

Sì No

5.2 Importazione autorizzata

- 5.3 Importazione autorizzata solo a determinate condizioni

Le suddette condizioni sono:

Le condizioni che regolano l'importazione della sostanza chimica sono le stesse indipendentemente dalla provenienza?

Sì No

Le condizioni che regolano la produzione nazionale della sostanza chimica ai fini del consumo interno sono identiche a quelle che si applicano a tutte le importazioni?

Sì No

- 5.4 Indicare se si è proceduto a uno studio attivo in vista di una decisione definitiva

Si sta studiando attivamente una decisione definitiva?

Sì No

- 5.5 Informazioni o assistenza richieste per prendere una decisione definitiva

Si chiede al segretariato di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al paese che ha notificato l'atto normativo definitivo di trasmettere le seguenti informazioni complementari:

Si chiede al segretariato di fornire l'assistenza seguente ai fini della valutazione della sostanza chimica:

SEZIONE 6 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI UTILI, CHE POSSONO COMPRENDERE:

La sostanza chimica è attualmente registrata nel paese?

Sì No

La sostanza chimica è prodotta nel paese?

Sì No

In caso di risposta affermativa a una delle due ultime domande:

Per essere utilizzata nel paese?

Sì No

Per essere esportata?

Sì No

Altre osservazioni

Ai sensi della direttiva 67/548/CEE del Consiglio i composti del tributilstagno sono classificati come:

T (tossico): R25 — Tossico per ingestione; R48/23/25 — Tossico: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata per inalazione e ingestione;

N (pericoloso per l'ambiente): R50/53 — Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico;

Xn (nocivo): R21 — Nocivo a contatto con la pelle;

Xi (irritante): R36/38 — Irritante per gli occhi e la pelle.

SEZIONE 7

AUTORITÀ NAZIONALE DESIGNATA

Istituzione	Commissione europea, DG Ambiente
Indirizzo	BU 9 6/167, 1049 Bruxelles/Brussel, BELGIQUE/BELGIË
Nome della persona responsabile	Sig. Paul Speight
Posizione della persona responsabile	Capo unità aggiunto
Telefono	+32 22964135
Telefax	+32 22967616
Indirizzo e-mail	Paul.Speight@ec.europa.eu

Data, firma dell'autorità nazionale designata e timbro ufficiale:

SI PREGA DI RESTITUIRE IL FORMULARIO COMPILATO AL SEGUENTE INDIRIZZO:

Segretariato alla Convenzione di
Rotterdam
Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'alimentazione e l'agricoltura (FAO)
Viale delle Terme di Caracalla
00100 Roma, ITALIA
Tel. (+ 39 06) 57053441
Fax (+ 39 06) 57056347

E-mail: pic@pic.int

o

Segretariato alla Convenzione di
Rotterdam
Programma delle Nazioni Unite
per l'ambiente (UNEP)
11-13, Chemin des Anémones
1219 Châtelaine, Ginevra, SVIZZERA
Tel. (+ 41 22) 9178177
Fax (+ 41 22) 9178082

E-mail: pic@pic.int

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 novembre 2009

che adotta le misure necessarie alla realizzazione tecnica per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso nell'ambito del sistema d'informazione visti

[notificata con il numero C(2009) 9402]

(I testi in lingua bulgara, ceca, estone, finlandese, francese, greca, italiana, lettone, lituana, maltese, olandese, polacca, portoghese, romena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2009/876/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 767/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, concernente il sistema di informazione visti (VIS) e lo scambio di dati tra Stati membri sui visti per soggiorni di breve durata (regolamento VIS) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 45, paragrafo 2, lettere da a) a d),

considerando quanto segue:

(1) La decisione 2004/512/CE del Consiglio, dell'8 giugno 2004, che istituisce il sistema di informazione visti (VIS) ⁽²⁾, istituisce il VIS come sistema di scambio tra gli Stati membri di dati relativi ai visti e incarica la Commissione di sviluppare tale sistema.

(2) Il regolamento (CE) n. 767/2008 definisce lo scopo e le funzionalità del VIS, nonché le relative responsabilità, e stabilisce le condizioni e le procedure per lo scambio dei dati in materia di visti tra Stati membri per agevolare l'esame delle domande di visto e le relative decisioni.

(3) Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS centrale, delle interfacce nazionali e dell'infrastruttura di comunicazione fra il VIS centrale e le interfacce nazionali sono adottate secondo la procedura prevista all'articolo 49, paragrafo 2.

(4) La decisione 2009/377/CE della Commissione ⁽³⁾ adotta i provvedimenti attuativi relativi al meccanismo di consultazione e alle altre procedure di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 767/2008. La decisione 2009/756/CE della Commissione ⁽⁴⁾ stabilisce le specifiche per la risoluzione e l'uso delle impronte digitali ai fini delle identificazioni e verifiche biometriche nel sistema di informazione visti.

(5) Ai sensi dell'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 767/2008, occorre adottare le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS per quanto riguarda l'inserimento dei dati e il collegamento delle domande, l'accesso ai dati, la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati, la registrazione delle operazioni di trattamento dei dati e il relativo accesso.

(6) Occorre adottare un concetto tecnico di proprietà affinché alla manutenzione dei dati nel VIS possano provvedere soltanto le autorità nazionali competenti per i visti che hanno inserito i dati nel VIS.

(7) È necessario che le misure disposte dalla presente decisione per la realizzazione tecnica del VIS siano integrate dalle specifiche tecniche dettagliate e dal documento di controllo dell'interfaccia del VIS.

(8) A norma dell'articolo 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 e pertanto non è da esso vincolata, né è soggetta alla sua applicazione. Tuttavia, poiché il richiamato regolamento si basa sull'acquis di Schengen in applicazione delle disposizioni della parte terza, titolo IV, del trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca, ai sensi dell'articolo 5 del suddetto protocollo, ha notificato con lettera del 13 ottobre 2008 l'avvenuto recepimento di tale acquis nel suo diritto interno. Ai sensi del diritto internazionale la Danimarca è quindi tenuta ad attuare la presente decisione.

(9) In conformità della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽⁵⁾, il Regno Unito non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo dell'acquis di Schengen, non lo vincola né è ad esso applicabile. Il Regno Unito non è pertanto destinatario della presente decisione.

⁽¹⁾ GU L 218 del 13.8.2008, pag. 60.

⁽²⁾ GU L 213 del 15.6.2004, pag. 5.

⁽³⁾ GU L 117 del 12.5.2009, pag. 3.

⁽⁴⁾ GU L 270 del 15.10.2009, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

- (10) In conformità della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen ⁽¹⁾, l'Irlanda non ha partecipato all'adozione del regolamento (CE) n. 767/2008 che, costituendo uno sviluppo dell'acquis di Schengen, non la vincola né è ad essa applicabile. L'Irlanda non è pertanto destinataria della presente decisione.
- (11) La presente decisione costituisce un atto basato sull'acquis di Schengen o ad esso altrimenti connesso ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2003 e dell'articolo 4, paragrafo 2, dell'atto di adesione del 2005.
- (12) Per quanto riguarda l'Islanda e la Norvegia, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽²⁾, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativa a talune modalità di applicazione dell'accordo concluso dal Consiglio dell'Unione europea con la Repubblica d'Islanda e il Regno di Norvegia sull'associazione di questi due Stati all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen ⁽³⁾.
- (13) Per quanto riguarda la Svizzera, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi dell'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione di quest'ultima all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/146/CE del Consiglio ⁽⁴⁾ relativa alla conclusione di tale accordo a nome della Comunità europea.
- (14) Per quanto riguarda il Liechtenstein, la presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen ai sensi del protocollo tra l'Unione europea, la Comunità europea, la Confederazione svizzera e il Principato del Liechtenstein sull'adesione del Principato del Liechtenstein all'accordo tra l'Unione europea, la Comunità europea e la Confederazione svizzera riguardante l'associazione della Confederazione svizzera all'attuazione, all'applicazione e allo sviluppo dell'acquis di

Schengen, che rientrano nel settore di cui all'articolo 1, lettera B, della decisione 1999/437/CE, in combinato disposto con l'articolo 3 della decisione 2008/261/CE del Consiglio ⁽⁵⁾ relativa alla firma, a nome della Comunità europea, e all'applicazione provvisoria di alcune disposizioni di tale protocollo.

- (15) Le misure previste nella presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito a norma dell'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) ⁽⁶⁾,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le misure necessarie alla realizzazione tecnica del VIS per quanto riguarda le procedure per l'inserimento dei dati del richiedente e per il collegamento delle domande a norma dell'articolo 8 del regolamento VIS, per l'accesso ai dati a norma dell'articolo 15 e degli articoli da 17 a 22 del regolamento VIS, per la modifica, la cancellazione e la cancellazione anticipata dei dati a norma degli articoli da 23 a 25 del regolamento VIS e per la registrazione dei dati e il relativo accesso a norma dell'articolo 34 del regolamento VIS sono disposte nell'allegato.

Articolo 2

Il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 novembre 2009.

Per la Commissione

Jacques BARROT

Vicepresidente

⁽¹⁾ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

⁽²⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 176 del 10.7.1999, pag. 31.

⁽⁴⁾ GU L 53 del 27.2.2008, pag. 1.

⁽⁵⁾ GU L 83 del 26.3.2008, pag. 3.

⁽⁶⁾ GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4.

ALLEGATO

1. CONCETTO TECNICO DI PROPRIETÀ

Il concetto tecnico di proprietà si applica al rapporto tra lo Stato membro competente per l'inserimento dei dati nel VIS e i dati stessi.

La proprietà dei dati è posta in essere collegando l'identificativo dello Stato membro competente ai dati inseriti nel fascicolo relativo alla domanda di visto.

La proprietà della domanda di visto e delle relative decisioni adottate dalle autorità competenti per i visti deve essere registrata nel VIS non appena sia creato il fascicolo relativo alla domanda o sia inserita la relativa decisione nel VIS, e non può essere modificata in seguito.

2. INSERIMENTO DEI DATI E COLLEGAMENTO DELLE DOMANDE**2.1. Inserimento dei dati al momento della domanda**

Nel caso in cui la domanda sia presentata all'autorità di uno Stato membro che ne rappresenta un altro, l'inserimento dei dati nel VIS e le successive comunicazioni riguardanti il fascicolo relativo alla domanda devono recare l'identificativo dello Stato membro rappresentato, che deve essere memorizzato con la dicitura «utente rappresentato» ripresa dalla stessa tavola di codici dello Stato membro che ha inserito i dati nel VIS.

Tutti i fascicoli collegati ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento VIS sono di proprietà dello stesso Stato membro.

Lo Stato membro che proceda alla copia di impronte digitali contenute in un fascicolo relativo alla domanda registrato nel VIS acquisisce la proprietà del nuovo fascicolo nel quale tali impronte sono copiate.

2.2. Inserimento dei dati successivamente alla presentazione della domanda

Qualora la decisione di rilascio del visto, di interruzione dell'esame della domanda, di rifiuto, annullamento, revoca o riduzione del periodo di validità o di proroga del visto in conformità degli articoli da 10 a 14 del regolamento VIS è adottata da uno Stato membro che ne rappresenta un altro, la comunicazione relativa all'inserimento dei dati nel VIS deve recare l'identificativo dello Stato membro rappresentato ripreso dalla stessa tabella di codici dello Stato membro che inserisce i dati nel VIS.

La decisione di rilasciare il visto ovvero di estenderne o ridurne la validità per mezzo di un nuovo visto adesivo è inserita nel VIS con i dati del visto adesivo, mantenendo la stessa proprietà.

Conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 856/2008 del Consiglio ⁽¹⁾, il numero di visto adesivo inserito nel VIS a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera e), del regolamento VIS deve consistere in una combinazione del numero nazionale a 9 cifre del visto adesivo e del codice identificativo di tre lettere per lo Stato membro emittente ⁽²⁾ e comprendere gli eventuali zeri che compongono il numero nazionale di nove cifre del visto adesivo.

2.3. Collegamento delle domande**2.3.1. Collegamento delle domande in caso di registrazione di una domanda precedente**

Solo gli Stati membri proprietari del fascicolo relativo alla domanda sono autorizzati a collegarlo ad altri fascicoli dello stesso richiedente ovvero, a fini di correzione, a eliminare il collegamento in conformità dell'articolo 8, paragrafo 3, del regolamento VIS.

Le impronte digitali di un richiedente possono essere copiate soltanto dai sui fascicoli collegati, entro 59 mesi. Qualora i dati relativi alle impronte digitali siano copiati da un precedente fascicolo relativo alla domanda che risalgia a meno di 59 mesi, il collegamento tra i fascicoli non deve essere eliminato.

2.3.2. Collegamento delle domande di persone che viaggiano insieme

Al fine di collegare i fascicoli relativi alla domanda di persone che viaggiano insieme, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento VIS, i numeri delle domande sono trasmessi al VIS contestualmente al tipo di gruppo, ossia «famiglia» o «viaggiatori». Può procedere alla creazione di un gruppo ovvero, a fini di correzione, all'eliminazione del collegamento tra i singoli membri del gruppo soltanto lo Stato membro proprietario del fascicolo o dei fascicoli relativi alla domanda dei singoli richiedenti che compongono il gruppo.

⁽¹⁾ GU L 235 del 2.9.2008, pag. 1.

⁽²⁾ Ad eccezione della Germania, il cui codice paese è costituito dalla lettera «D».

2.4. Procedure da seguire qualora per motivi giuridici non sia obbligatorio fornire determinati dati o qualora questi non possano essere forniti per ragioni di fatto

Conformemente all'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento VIS, l'indicazione «non pertinente» deve essere inserita manualmente negli appositi campi di testo o, se possibile, selezionandola da una tabella di codici. Se il campo di testo è costituito da più elementi, occorre ripetere l'inserimento per ciascuno di essi.

Qualora, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 5, del regolamento VIS, le impronte digitali non siano necessarie o non possano essere fornite, sono inseriti nel VIS due campi booleani:

- «fingerprintsNotRequired»,
- «fingerprintsNotApplicable».

Tali campi devono essere definiti conformemente alla tabella di seguito riportata, che prospetta le tre situazioni possibili:

- è obbligatorio fornire le impronte digitali,
- non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici,
- le impronte digitali non possono essere fornite per ragioni di fatto.

Campi del VIS	È obbligatorio fornire le impronte digitali	Non è obbligatorio fornire le impronte digitali per motivi giuridici	Le impronte digitali non possono essere fornite per ragioni di fatto
«fingerprintsNotRequired»	FALSE	TRUE	FALSE
«fingerprintsNotApplicable»	FALSE	TRUE	TRUE

Inoltre, l'apposito campo di testo libero «ReasonForFingerprintNotApplicable» dovrà contenere le ragioni effettive.

Ove uno Stato membro trasmetta solo i dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento VIS, ai sensi dell'articolo 48, paragrafo 3, la mancanza dei dati di cui all'articolo 5, paragrafo 1, lettera c), è indicata inserendo la dicitura «non pertinente», accompagnata dal richiamo all'articolo 48, paragrafo 3, nel campo di testo libero che segnala che non è obbligatorio fornire i dati per motivi giuridici. I relativi campi «FingerprintsNotRequired» e «FingerprintsNotApplicable» devono essere impostati entrambi con TRUE.

3. ACCESSO AI DATI

La data di una domanda di asilo è utilizzata per la ricerca e l'estrazione di dati ai fini di cui all'articolo 21, paragrafo 2, del regolamento VIS. Inoltre, l'estrazione di domande collegate ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento VIS è possibile solo per i gruppi del tipo famiglia (coniuge e/o figli) di cui alla sezione 2.3.2.

4. MODIFICA, CANCELLAZIONE E CANCELLAZIONE ANTICIPATA DEI DATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 24 DEL REGOLAMENTO VIS

Non è possibile modificare i seguenti dati registrati nel VIS:

- numero della domanda,
- numero del visto adesivo,
- tipo di decisione,
- Stato membro rappresentato (se pertinente),
- Stato membro competente per l'inserimento dei dati nel VIS.

Qualora si renda necessario correggere i dati sopra elencati, il fascicolo relativo alla domanda o i dati concernenti le decisioni adottate dalle autorità competenti per i visti devono essere cancellati e deve essere creato un nuovo fascicolo. Soltanto lo Stato membro proprietario dei dati contenuti nel fascicolo relativo alla domanda può cancellarli.

5. REGISTRAZIONE DELLE OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DEI DATI E RELATIVO ACCESSO

5.1. Registrazione delle operazioni di trattamento dei dati

Ogni operazione di trattamento dei dati all'interno del VIS è registrata come voce del log nel campo «TypeOfAction», che comprende la finalità dell'accesso in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento VIS.

La voce del log è registrata con la data e l'ora di ricezione. Data e ora saranno utilizzate in un secondo tempo per individuare le voci del log da cancellare.

Per tutte le operazioni di trattamento dei dati, l'autorità che inserisce o estrae i dati viene memorizzata nella voce del log. La voce del log deve qualificare come mittente o destinatario l'utente e il VIS centrale.

I soli dati operativi contenuti nella voce del log riguardano l'autorità che inserisce o estrae i dati e il numero della domanda di visto. I dati trasmessi o utilizzati per l'interrogazione di cui all'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento VIS devono essere memorizzati.

Quando il VIS trova i registri di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento VIS, impostati con il campo «TypeOfAction», «Delete Application» o «Automatic Deletion», verifica se sia trascorso un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento VIS e in caso affermativo procede alla cancellazione. Tutti i registri delle operazioni di trattamento dei dati aventi lo stesso numero di domanda devono essere cancellati simultaneamente, se non sono stati richiesti per il controllo ai fini della protezione dei dati, ai sensi dell'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento VIS.

I registri delle operazioni di trattamento dei dati non devono essere modificati né cancellati prima che sia trascorso un anno dalla scadenza del periodo di conservazione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, del regolamento VIS.

5.2. Accesso ai registri delle operazioni di trattamento dei dati

L'accesso ai registri (log) tenuti dall'Autorità di gestione in conformità dell'articolo 34, paragrafo 1, del regolamento VIS è consentito soltanto agli amministratori del VIS debitamente autorizzati e al garante europeo della protezione dei dati. Tale disposizione si applica mutatis mutandis ai registri di accesso ai registri.

III

(Atti adottati a norma del trattato UE)

ATTI ADOTTATI A NORMA DEL TITOLO V DEL TRATTATO UE

DECISIONE 2009/877/PESC DEL CONSIGLIO

del 23 ottobre 2009

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dello scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall'EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 24,

vista la raccomandazione della presidenza,

considerando quanto segue:

- (1) Il 2 giugno 2008 il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 1816 (2008) nella quale si chiede a tutti gli Stati di cooperare ai fini dell'individuazione della giurisdizione e ai fini delle indagini e dell'azione giudiziaria a carico delle persone responsabili di atti di pirateria e rapine a mano armata al largo della Somalia. Dette disposizioni sono state ribadite dalla risoluzione 1846 (2008) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 2 dicembre 2008.
- (2) Il 10 novembre 2008 il Consiglio ha adottato l'azione comune 2008/851/PESC relativa all'operazione militare dell'Unione europea volta a contribuire alla dissuasione, alla prevenzione e alla repressione degli atti di pirateria e delle rapine a mano armata al largo della Somalia⁽¹⁾ (operazione «Atalanta»).
- (3) L'articolo 12 dell'azione comune 2008/851/PESC prevede che le persone che hanno commesso, o sono sospettate di aver commesso, atti di pirateria o rapine a mano armata nelle acque territoriali della Somalia, che sono arrestate e detenute ai fini dell'esercizio di azioni giudiziarie, nonché i beni che sono serviti a compiere tali atti, possano essere trasferiti ad uno Stato terzo che intende esercitare la propria giurisdizione nei confronti di tali persone e beni, a patto che le condizioni del trasferimento siano state convenute con quello Stato terzo in conformità al diritto internazionale applicabile, compreso il diritto internazionale dei diritti umani, al fine di garantire, in particolare, che nessuno sia sottoposto alla pena

di morte, alla tortura o a qualsiasi altro trattamento crudele, inumano o degradante.

- (4) A norma dell'articolo 24 del trattato, la presidenza, assistita dal segretario generale/alto rappresentante (SG/AR), ha negoziato uno scambio di lettere tra l'Unione europea e il governo delle Seychelles sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall'EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento.
- (5) È opportuno firmare e applicare in via provvisoria lo scambio di lettere, fatta salva la sua conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dello scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall'EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento è approvata a nome dell'Unione europea, fatta salva la conclusione dell'accordo medesimo.

Il testo dello scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare la rispettiva lettera a nome dell'Unione europea, fatta salva la sua conclusione.

Articolo 3

Lo scambio di lettere si applica su base provvisoria a decorrere dalla data della firma, in attesa della sua entrata in vigore.

⁽¹⁾ GU L 301 del 12.11.2008, pag. 33.

Articolo 4

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno dell'adozione.

Articolo 5

La presente decisione è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Lussemburgo, addì 23 ottobre 2009.

Per il Consiglio

Il presidente

T. BILLSTRÖM

TRADUZIONE

Scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall'EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento*A. Lettera della Repubblica delle Seychelles*

Signor ...,

con riferimento alla sessione di lavoro tenuta il 18 e 19 agosto 2009 alle Seychelles, nella quale rappresentanti dell'UE, membri della Commissione ad alto livello delle Seychelles ed altre istituzioni collegate hanno discusso degli accordi dell'UE sugli atti di pirateria e sulle rapine a mano armata, nonché alla conseguente lettera del 21 agosto 2009, mi pregio di comunicarle quanto segue.

Nella sessione di lavoro le diverse istituzioni collegate hanno illustrato le loro preoccupazioni riguardo al trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata. Si è giunti all'approvazione in via di principio degli «Indirizzi per il trasferimento nelle Seychelles delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e dei beni loro sequestrati» elaborati dal procuratore generale della Repubblica delle Seychelles, intesi ad assicurare che il trasferimento di tali persone sia effettuato nel rispetto delle leggi delle Seychelles. È stato altresì deciso di concordare le disposizioni di attuazione, che precisano l'articolo 10 del proposto accordo sul trasferimento, dopo la messa a punto di tale accordo e l'elaborazione di indirizzi comuni sulla consegna delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e dei beni loro sequestrati. Si è inoltre convenuto di offrire alla Repubblica delle Seychelles l'assistenza necessaria per la detenzione, il mantenimento, le indagini, l'azione giudiziaria, la celebrazione del processo e il rimpatrio inerenti alle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.

A seguito della sessione di lavoro e della lettera menzionata, la Commissione ad alto livello ha proseguito le discussioni sul trasferimento nel territorio della Repubblica delle Seychelles delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.

Il governo della Repubblica delle Seychelles coglie l'occasione per rinnovare all'UE il suo impegno alla massima cooperazione, tenuto conto delle risorse e delle infrastrutture a sua disposizione, alla repressione degli atti di pirateria e ad accettare il trasferimento delle persone arrestate perché sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.

Il governo della Repubblica delle Seychelles auspica nel contempo la firma dell'accordo sullo statuto delle forze dell'UE (EU SOFA) contestualmente al proseguimento delle discussioni sul proposto accordo UE sul trasferimento.

Dati i negoziati in corso e in attesa che l'UE e il governo della Repubblica delle Seychelles concludano un accordo, accettabile per entrambi, relativo al trasferimento nel suo territorio delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata, il governo della Repubblica delle Seychelles può autorizzare l'EUNAVFOR a trasferire le persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata arrestate nel corso delle operazioni nella zona economica esclusiva, nelle acque territoriali, nelle acque arcipelagiche e nelle acque interne della Repubblica delle Seychelles. L'autorizzazione è estesa alla protezione delle navi battenti bandiera delle Seychelles e ai cittadini delle Seychelles a bordo di navi che non battono tale bandiera che si trovano oltre detto limite e, in altre circostanze, a discrezione della Repubblica delle Seychelles, in alto mare.

Restano ferme le condizioni seguenti:

- Nella consapevolezza delle capacità limitate a disposizione della Repubblica delle Seychelles per accettare, processare, detenere e recludere le persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e tenendo presente che la Repubblica delle Seychelles accetta che queste siano trasferite nel suo territorio, l'UE offre alla Repubblica delle Seychelles piena assistenza, in termini finanziari, umani, materiali, logistici e infrastrutturali, per la detenzione, la reclusione, il mantenimento, le indagini, l'azione giudiziaria, la celebrazione del processo e il rimpatrio inerenti alle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.
- Il procuratore generale dispone di un termine di almeno dieci (10) giorni a decorrere dalla data del trasferimento della persona sospettata di aver commesso un atto di pirateria o una rapina a mano armata per stabilire se esistano prove sufficienti per l'avvio di un'azione giudiziaria.

- Qualora il procuratore generale giunga alla conclusione che non esistono prove sufficienti per l'avvio dell'azione giudiziaria, l'EUNAVFOR si assume la piena responsabilità, anche in termini di costi finanziari, del ritrasferimento della persona sospettata di aver commesso un atto di pirateria o una rapina a mano armata nel paese d'origine entro 10 giorni a decorrere dalla data in cui le è stata comunicata la decisione del procuratore generale.
- Il trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata si attiene, per quanto possibile, agli «Indirizzi per il trasferimento nelle Seychelles delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e dei beni loro sequestrati».
- Il governo della Repubblica delle Seychelles conferma inoltre quanto segue:
 - La persona trasferita sarà trattata in modo umano e non sarà oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, inumana o degradante, riceverà vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e potrà osservare la propria religione.
 - La persona trasferita sarà prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che deciderà senza indugio sulla legittimità della sua detenzione ed ordinerà il suo rilascio se la detenzione non è legittima.
 - La persona trasferita avrà diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio.
 - Nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge.
 - La persona trasferita accusata di un reato sarà presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata
 - Nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:
 - 1) essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad essa comprensibile e in modo dettagliato, della natura dell'accusa formulata a suo carico;
 - 2) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa e comunicare con un avvocato di sua scelta;
 - 3) difendersi di persona o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvista di un difensore, essere informata del suo diritto ad essere assistita da un legale; ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se la persona non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
 - 4) esaminare, o far esaminare, tutte le prove a suo carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni a carico, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a discarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - 5) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza;
 - 6) non essere costretta a testimoniare contro se stessa o a confessare la propria colpevolezza.
 - La persona trasferita condannata per un reato avrà il diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione delle Seychelles.
 - Le Seychelles non trasferiranno la persona trasferita a nessun altro Stato senza il consenso scritto preliminare dell'EUNAVFOR.

Le presenti modalità sono state discusse e approvate dalle autorità delle Seychelles. Esse potranno entrare in vigore una volta che l'Unione europea avrà espresso il suo accordo per iscritto e lasciano impregiudicate le posizioni politiche o giuridiche sostenute dalle delegazioni delle due parti nei negoziati in corso.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

J. Morgan

MINISTRO

Presidente della Commissione ad alto livello sulla pirateria

B. Lettera dell'Unione europea

Signor ...,

mi prego di comunicarle di aver ricevuto la sua lettera datata 29 settembre 2009 concernente le condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata dall'EUNAVFOR alla Repubblica delle Seychelles e del loro trattamento dopo tale trasferimento, così redatta:

«Con riferimento alla sessione di lavoro tenuta il 18 e 19 agosto 2009 alle Seychelles, nella quale rappresentanti dell'UE, membri della Commissione ad alto livello delle Seychelles ed altre istituzioni collegate hanno discusso degli accordi dell'UE sugli atti di pirateria e sulle rapine a mano armata, nonché alla conseguente lettera del 21 agosto 2009, mi prego di comunicarle quanto segue.

Nella sessione di lavoro le diverse istituzioni collegate hanno illustrato le loro preoccupazioni riguardo al trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata. Si è giunti all'approvazione in via di principio degli "Indirizzi per il trasferimento nelle Seychelles delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e dei beni loro sequestrati" elaborati dal procuratore generale della Repubblica delle Seychelles, intesi ad assicurare che il trasferimento di tali persone sia effettuato nel rispetto delle leggi delle Seychelles. È stato altresì deciso di concordare le disposizioni di attuazione, che precisano l'articolo 10 del proposto accordo sul trasferimento, dopo la messa a punto di tale accordo e l'elaborazione di indirizzi comuni sulla consegna delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e dei beni loro sequestrati. Si è inoltre convenuto di offrire alla Repubblica delle Seychelles l'assistenza necessaria per la detenzione, il mantenimento, le indagini, l'azione giudiziaria, la celebrazione del processo e il rimpatrio inerenti alle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.

A seguito della sessione di lavoro e della lettera menzionata, la Commissione ad alto livello ha proseguito le discussioni sul trasferimento nel territorio della Repubblica delle Seychelles delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.

Il governo della Repubblica delle Seychelles coglie l'occasione per rinnovare all'UE il suo impegno alla massima cooperazione, tenuto conto delle risorse e delle infrastrutture a sua disposizione, alla repressione degli atti di pirateria e ad accettare il trasferimento delle persone arrestate perché sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata

Il governo della Repubblica delle Seychelles auspica nel contempo la firma dell'accordo sullo statuto delle forze dell'UE (EU SOFA) contestualmente al proseguimento delle discussioni sul proposto accordo UE sul trasferimento.

Dati i negoziati in corso e in attesa che l'UE e il governo della Repubblica delle Seychelles concludano un accordo, accettabile per entrambi, relativo al trasferimento nel suo territorio delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata, il governo della Repubblica delle Seychelles può autorizzare l'EUNAVFOR a trasferire le persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata arrestate nel corso delle operazioni nella zona economica esclusiva, nelle acque territoriali, nelle acque arcipelagiche e nelle acque interne della Repubblica delle Seychelles. L'autorizzazione è estesa alla protezione delle navi battenti bandiera delle Seychelles e ai cittadini delle Seychelles a bordo di navi che non battono tale bandiera che si trovano oltre detto limite e, in altre circostanze, a discrezione della Repubblica delle Seychelles, in alto mare.

Restano ferme le condizioni seguenti:

- Nella consapevolezza delle capacità limitate a disposizione della Repubblica delle Seychelles per accettare, processare, detenere e recludere le persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e tenendo presente che la Repubblica delle Seychelles accetta che queste siano trasferite nel suo territorio, l'UE offre alla Repubblica delle Seychelles piena assistenza, in termini finanziari, umani, materiali, logistici e infrastrutturali, per la detenzione, la reclusione, il mantenimento, le indagini, l'azione giudiziaria, la celebrazione del processo e il rimpatrio inerenti alle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.
- Il procuratore generale dispone di un termine di almeno dieci (10) giorni a decorrere dalla data del trasferimento della persona sospettata di aver commesso un atto di pirateria o una rapina a mano armata per stabilire se esistano prove sufficienti per l'avvio di un'azione giudiziaria

- Qualora il procuratore generale giunga alla conclusione che non esistono prove sufficienti per l'avvio dell'azione giudiziaria, l'EUNAVFOR si assume la piena responsabilità, anche in termini di costi finanziari, del ritrasferimento della persona sospettata di aver commesso un atto di pirateria o una rapina a mano armata nel paese d'origine entro 10 giorni a decorrere dalla data in cui le è stata comunicata la decisione del procuratore generale.
- Il trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata si attiene, per quanto possibile, agli "Indirizzi per il trasferimento nelle Seychelles delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata e dei beni loro sequestrati",
- Il governo della Repubblica delle Seychelles conferma inoltre quanto segue:
 - La persona trasferita sarà trattata in modo umano e non sarà oggetto di tortura o di trattamento o pena crudele, inumana o degradante, riceverà vitto e alloggio adeguati, accesso alle cure mediche e potrà osservare la propria religione.
 - La persona trasferita sarà prontamente tradotta dinanzi a un giudice o ad altro funzionario autorizzato dalla legge ad esercitare il potere giudiziario, che deciderà senza indugio sulla legittimità della sua detenzione ed ordinerà il suo rilascio se la detenzione non è legittima.
 - La persona trasferita avrà diritto al processo entro un ragionevole periodo di tempo o al rilascio.
 - Nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto ad un'udienza equa e pubblica da parte di un organo giurisdizionale competente, indipendente ed imparziale, costituito per legge.
 - La persona trasferita accusata di un reato sarà presunta innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente accertata.
 - Nell'accertamento di un'accusa penale formulata a suo carico, la persona trasferita avrà diritto alle seguenti garanzie minime, in condizioni di completa parità:
 - 1) essere informata, nel più breve tempo possibile, in una lingua ad essa comprensibile e in modo dettagliato, della natura dell'accusa formulata a suo carico;
 - 2) disporre del tempo e delle facilitazioni necessarie a preparare la sua difesa e comunicare con un avvocato di sua scelta;
 - 3) difendersi di persona o mediante un difensore di sua scelta; nel caso sia sprovvista di un difensore, essere informata del suo diritto ad essere assistita da un legale; ogni qualvolta l'interesse della giustizia lo esiga, vedersi assegnato un difensore d'ufficio, a titolo gratuito se la persona non dispone di mezzi sufficienti per compensarlo;
 - 4) esaminare, o far esaminare, tutte le prove a suo carico, incluse le dichiarazioni giurate dei testimoni a carico, ed ottenere la convocazione e l'esame dei testimoni a scarico alle stesse condizioni dei testimoni a carico;
 - 5) farsi assistere gratuitamente da un interprete se non comprende o non parla la lingua usata in udienza;
 - 6) non essere costretta a testimoniare contro se stessa o a confessare la propria colpevolezza.
 - La persona trasferita condannata per un reato avrà il diritto di chiedere il riesame della sua dichiarazione di colpevolezza e condanna o di appellarsi ad un organo giurisdizionale superiore in conformità alla legislazione delle Seychelles.

— Le Seychelles non trasferiranno la persona trasferita a nessun altro Stato senza il consenso scritto preliminare dell'EUNAVFOR.

Le presenti modalità sono state discusse e approvate dalle autorità delle Seychelles. Esse potranno entrare in vigore una volta che l'Unione europea avrà espresso il suo accordo per iscritto e lasciano impregiudicate le posizioni politiche o giuridiche sostenute dalle delegazioni delle due parti nei negoziati in corso.».

Mi prego di confermarle, a nome dell'Unione europea, che questa accetta il contenuto della sua lettera. L'Unione europea applicherà il presente strumento in via provvisoria dalla data della firma della presente lettera; esso entrerà in vigore in via definitiva una volta che l'Unione europea avrà espletato le procedure interne di conclusione.

In merito al riferimento, nella sua lettera, al potere del procuratore generale delle Seychelles di stabilire se sussistano prove sufficienti per l'avvio dell'azione giudiziaria, l'UE ritiene che vi sia il vostro accordo sul fatto che, poiché l'EUNAVFOR comunicherà in ogni caso tutte le prove disponibili in un dato momento, quali giornali di bordo, fotografie e video, ciò consentirà al procuratore generale delle Seychelles di adottare una decisione in merito alla sufficienza di tali prove prima di accettare il trasferimento di persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.

Si rammenta altresì che, come indicato nella sua lettera, il presente strumento si applicherà per un periodo provvisorio fino alla conclusione di un accordo tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles, che sia accettabile per entrambi, relativo al trasferimento nel territorio della Repubblica delle Seychelles delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata.

Voglia accettare, Signor ..., l'espressione della mia profonda stima.

Per l'Unione europea

J. SOLANA MADARIAGA

DICHIARAZIONE DELL'UNIONE EUROPEA ALL'ATTO DELLA FIRMA DELLO SCAMBIO DI LETTERE TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES SULLE CONDIZIONI E MODALITÀ DEL TRASFERIMENTO DELLE PERSONE SOSPETTATE DI AVER COMMESO ATTI DI PIRATERIA O RAPINE A MANO ARMATA DALL'EUNAVFOR ALLA REPUBBLICA DELLE SEYCHELLES E DEL LORO TRATTAMENTO DOPO TALE TRASFERIMENTO

1. L'Unione europea (EU) prende atto che nulla nello scambio di lettere tra l'Unione europea e la Repubblica delle Seychelles sulle condizioni e modalità del trasferimento delle persone sospettate di aver commesso atti di pirateria o rapine a mano armata è inteso a derogare, o può essere interpretato come inteso a derogare, rispetto ai diritti di cui gode una persona trasferita secondo il diritto nazionale o internazionale applicabile.
2. L'UE prende atto che i rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR dovranno avere accesso alle persone trasferite nella Repubblica delle Seychelles (Seychelles) in virtù dello scambio di lettere, fino a quando tali persone siano sottoposte a custodia in tale paese, ed avranno il diritto d'interrogarle.

A tal fine, l'UE prende atto del fatto che i rappresentanti dell'UE e dell'EUNAVFOR dovranno disporre di una rilevazione precisa di ciascuna persona trasferita, segnatamente della documentazione di tutti i beni sequestrati, della condizione fisica della persona, del luogo di detenzione, delle accuse a suo carico e di tutte le decisioni significative prese nel corso dell'azione giudiziaria e del processo.

L'EUNAVFOR è disposta a fornire assistenza tempestiva alle Seychelles con la convocazione dei testimoni dell'EUNAVFOR e la produzione delle relative prove. A tal fine, le Seychelles dovrebbero notificare all'EUNAVFOR l'intenzione di avviare un procedimento penale a carico della persona trasferita e il calendario per la produzione delle prove e l'audizione dei testimoni.

L'UE prende atto che le agenzie umanitarie nazionali ed internazionali saranno anch'esse autorizzate, su loro richiesta, a visitare le persone trasferite in virtù dello scambio di lettere.

V

(Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom)

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

REGOLAMENTO (UE) N. 1178/2009 DELLA COMMISSIONE

del 1° dicembre 2009

recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾,

visto il regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾, in particolare l'articolo 138, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

Il regolamento (CE) n. 1580/2007 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XV, parte A, del medesimo regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 138 del regolamento (CE) n. 1580/2007 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 2 dicembre 2009.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° dicembre 2009.

Dalla Commissione, per il presidente

Jean-Luc DEMARTY

Direttore generale dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 350 del 31.12.2007, pag. 1.

ALLEGATO

Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice paesi terzi ⁽¹⁾	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	AL	36,8
	MA	37,2
	MK	52,7
	TR	64,3
	ZZ	47,8
0707 00 05	MA	59,4
	TR	129,9
	ZZ	94,7
0709 90 70	MA	35,6
	TR	127,6
	ZZ	81,6
0805 20 10	MA	65,9
	ZZ	65,9
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90	CN	49,3
	HR	58,2
	MA	63,0
	TR	77,5
	ZZ	62,0
0805 50 10	AR	64,7
	MA	61,1
	TR	68,1
	ZZ	64,6
0808 10 80	AU	142,2
	CA	70,1
	CN	108,9
	MK	20,3
	US	78,6
	ZA	106,5
	ZZ	87,8
0808 20 50	CN	81,9
	TR	91,0
	US	258,9
	ZZ	143,9

⁽¹⁾ Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» rappresenta le «altre origini».

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

DECISIONE DEL CONSIGLIO (AFFARI GENERALI)

del 1° dicembre 2009

che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio a complemento di quelle previste all'articolo 16, paragrafo 6, secondo e terzo comma del trattato sull'Unione europea

(2009/878/UE)

Il CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sulle disposizioni transitorie, in particolare l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 4 del protocollo sulle disposizioni transitorie prevede che, fino all'entrata in vigore della decisione del Consiglio europeo di cui all'articolo 16, paragrafo 6, primo comma del trattato sull'Unione europea relativo all'elenco delle formazioni del Consiglio, l'elenco delle formazioni del Consiglio a complemento delle formazioni «Affari generali» e «Affari esteri» è stabilito con decisione del Consiglio «Affari generali» deliberante a maggioranza semplice.
- (2) L'elenco delle formazioni del Consiglio è stato stabilito dal Consiglio (Affari generali) il 22 luglio 2002 quale parte dell'allegato I del regolamento interno del Consiglio, conformemente all'elenco convenuto dal Consiglio europeo tenutosi a Siviglia il 21 e 22 giugno 2002.

- (3) Al fine di ottemperare alle disposizioni dei trattati è opportuno adeguare tale elenco, che dovrà essere inserito nel regolamento interno del Consiglio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco delle formazioni del Consiglio di cui all'articolo 4 del protocollo sulle disposizioni transitorie figura in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 2009.

*Per il Consiglio**Il presidente*

C. BILDT

ALLEGATO

ELENCO DELLE FORMAZIONI DEL CONSIGLIO

1. Affari generali ⁽¹⁾;
 2. Affari esteri ⁽²⁾;
 3. Affari economici e finanziari ⁽³⁾;
 4. Giustizia e affari interni ⁽⁴⁾;
 5. Occupazione, politica sociale, salute e consumatori;
 6. Competitività (mercato interno, industria e ricerca) ⁽⁵⁾;
 7. Trasporti, telecomunicazioni e energia;
 8. Agricoltura e pesca;
 9. Ambiente;
 10. Istruzione, gioventù e cultura ⁽⁶⁾.
-

⁽¹⁾ Tale formazione è stabilita dall'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma del trattato sull'Unione europea.

⁽²⁾ Tale formazione è stabilita dall'articolo 16, paragrafo 6, terzo comma del trattato sull'Unione europea.

⁽³⁾ Compreso il bilancio.

⁽⁴⁾ Compresa la protezione civile.

⁽⁵⁾ Compreso il turismo.

⁽⁶⁾ Compresi gli audiovisivi.

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 1° dicembre 2009
che elegge il presidente del Consiglio europeo
(2009/879/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

Articolo 2

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 15, paragrafo 5,

La presente decisione è notificata a Herman VAN ROMPUY a cura del segretario generale del Consiglio.

considerando quanto segue:

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

(1) Il trattato di Lisbona istituisce la nuova carica di presidente del Consiglio europeo.

(2) È opportuno eleggere il presidente del Consiglio europeo,

Fatto a Bruxelles, 1° dicembre 2009.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Herman VAN ROMPUY è eletto presidente del Consiglio europeo per il periodo dal 1° dicembre 2009 al 31 maggio 2012.

Per il Consiglio europeo

Il presidente

F. REINFELDT

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
con l'accordo del presidente della Commissione
del 1° dicembre 2009
che nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza
(2009/880/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 18, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Lisbona istituisce la nuova carica di alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
- (2) A norma dell'articolo 5 del protocollo (n. 36) sulle disposizioni transitorie e secondo quanto previsto nella dichiarazione (n. 12) allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona, è opportuno che l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza nominato nel corso del mandato di una Commissione divenga membro della Commissione fino alla scadenza del mandato della stessa.
- (3) È opportuno nominare l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Baronessa Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND è nominata alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza per il periodo dal 1° dicembre 2009 fino alla scadenza dell'attuale mandato della Commissione.

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla Baronessa Catherine Margaret ASHTON OF UPHOLLAND a cura del presidente del Consiglio europeo.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 2009

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 1° dicembre 2009
sull'esercizio della presidenza del Consiglio
(2009/881/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 9,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 236, lettera b),

considerando quanto segue:

- (1) La dichiarazione (n. 9) allegata all'atto finale della conferenza intergovernativa che ha adottato il trattato di Lisbona prevede che il Consiglio europeo adotti, il giorno dell'entrata in vigore del trattato, la decisione il cui testo figura nella suddetta dichiarazione.
- (2) È opportuno pertanto adottare tale decisione,

DECIDE:

Articolo 1

1. La presidenza del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», è esercitata da gruppi predeterminati di tre Stati membri per un periodo di 18 mesi. Tali gruppi sono composti secondo un sistema di rotazione paritaria degli Stati membri, tenendo conto della loro diversità e degli equilibri geografici nell'Unione.

2. Ciascun membro del gruppo esercita a turno la presidenza di tutte le formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», per un periodo di sei mesi. Gli altri membri del gruppo assistono la presidenza in tutti i suoi compiti sulla base di un programma comune. I membri del gruppo possono decidere tra loro modalità alternative.

Articolo 2

La presidenza del comitato dei rappresentanti permanenti dei governi degli Stati membri è esercitata da un rappresentante

dello Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio «Affari generali».

La presidenza del comitato politico e di sicurezza è esercitata da un rappresentante dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.

La presidenza degli organi preparatori delle varie formazioni del Consiglio, ad eccezione della formazione «Affari esteri», spetta al membro del gruppo che esercita la presidenza della relativa formazione, salvo decisione contraria conformemente all'articolo 4.

Articolo 3

Il Consiglio «Affari generali» assicura, in collaborazione con la Commissione, la coerenza e la continuità dei lavori delle varie formazioni del Consiglio nell'ambito di una programmazione pluriennale. Gli Stati membri che esercitano la presidenza adottano, con l'assistenza del segretariato generale del Consiglio, tutte le disposizioni utili all'organizzazione e al buon andamento dei lavori del Consiglio.

Articolo 4

Il Consiglio adotta una decisione che stabilisce le misure di applicazione della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 2009.

Per il Consiglio europeo

Il presidente

H. VAN ROMPUY

DECISIONE DEL CONSIGLIO EUROPEO
del 1° dicembre 2009
relativa all'adozione del suo regolamento interno
(2009/882/UE)

IL CONSIGLIO EUROPEO,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 235, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il trattato di Lisbona trasforma il Consiglio europeo in un'istituzione dell'Unione europea.
- (2) Occorre pertanto che il Consiglio europeo adotti il suo regolamento interno.
- (3) Per consentirne l'adozione immediata il giorno dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona, occorre prevedere, nella presente decisione, la possibilità per il Consiglio europeo di ricorrere alla procedura scritta di cui all'articolo 7 del suo regolamento interno per l'adozione di detto regolamento,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Il Consiglio europeo adotta il suo regolamento interno quale figura in allegato.
2. Per l'adozione del suo regolamento interno, il Consiglio europeo può ricorrere alla procedura scritta prevista all'articolo 7 di detto regolamento interno.

Articolo 2

Gli effetti della presente decisione decorrono dal giorno della sua adozione.

Essa è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, addì 1° dicembre 2009.

Per il Consiglio europeo
Il presidente
H. VAN ROMPUY

ALLEGATO

REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO EUROPEO*Articolo 1***Convocazione e luoghi di lavoro**

1. Il Consiglio europeo si riunisce due volte a semestre su convocazione del presidente ⁽¹⁾.

Al più tardi un anno prima dell'inizio di un semestre e in stretta cooperazione con lo Stato membro che eserciterà la presidenza durante tale semestre, il presidente del Consiglio europeo comunica le date previste per le riunioni del Consiglio europeo durante il semestre in questione.

Se la situazione lo richiede, il presidente convoca una riunione straordinaria del Consiglio europeo ⁽²⁾.

2. Il Consiglio europeo si riunisce a Bruxelles.

In circostanze eccezionali, il presidente del Consiglio europeo, con l'accordo del Consiglio «Affari generali» o del comitato dei rappresentanti permanenti, che deliberano all'unanimità, può decidere che una riunione del Consiglio europeo si tenga in un altro luogo.

*Articolo 2***Preparazione e seguito dei lavori del Consiglio europeo**

1. Il presidente del Consiglio europeo assicura la preparazione e la continuità dei lavori del Consiglio europeo, in cooperazione con il presidente della Commissione e in base ai lavori del Consiglio «Affari generali» ⁽³⁾.
2. Il Consiglio «Affari generali» prepara le riunioni del Consiglio europeo e ne assicura il seguito in collegamento con il presidente del Consiglio europeo e la Commissione ⁽⁴⁾.
3. Il presidente instaura una cooperazione e un coordinamento stretti con la presidenza del Consiglio e il presidente della Commissione, segnatamente attraverso incontri regolari.
4. In caso di impedimento per malattia, in caso di decesso o qualora si ponga fine al suo mandato conformemente all'articolo 15, paragrafo 5, del trattato sull'Unione europea, il presidente del Consiglio europeo è sostituito, se del caso fino all'elezione del suo successore, dal membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio.

*Articolo 3***Ordine del giorno e preparazione**

1. Per la preparazione prevista all'articolo 2, paragrafo 2, almeno quattro settimane prima di ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo di cui all'articolo 1, paragrafo 1, il suo presidente, in stretta cooperazione con il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza semestrale del Consiglio e il presidente della Commissione, sottopone al Consiglio «Affari generali» un progetto di ordine del giorno commentato.

I contributi delle altre formazioni del Consiglio ai lavori del Consiglio europeo sono trasmessi al Consiglio «Affari generali» almeno due settimane prima della riunione del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo, in stretta cooperazione come disposto al primo comma, prepara un progetto di orientamenti per le conclusioni del Consiglio europeo e, se del caso, i progetti di conclusioni e i progetti di decisioni del Consiglio europeo, che sono discussi in sede di Consiglio «Affari generali».

⁽¹⁾ Questo comma riprende l'articolo 15, paragrafo 3, prima frase, del trattato sull'Unione europea (in prosieguo «TUE»).

⁽²⁾ Questo comma riprende l'articolo 15, paragrafo 3, ultima frase, del TUE.

⁽³⁾ Questo paragrafo riprende l'articolo 15, paragrafo 6, lettera b), del TUE.

⁽⁴⁾ Questo paragrafo riprende l'articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, seconda frase, del TUE.

Un'ultima sessione del Consiglio «Affari generali» si tiene nei cinque giorni che precedono la riunione del Consiglio europeo. Alla luce di quest'ultimo dibattito, il presidente del Consiglio europeo stabilisce l'ordine del giorno provvisorio.

2. Fatti salvi motivi imperativi e imprevedibili connessi, per esempio, con avvenimenti internazionali in corso, nessun'altra formazione del Consiglio o organo preparatorio può discutere una materia sottoposta al Consiglio europeo nel periodo compreso tra la sessione del Consiglio «Affari generali» al termine della quale è stato stabilito l'ordine del giorno provvisorio del Consiglio europeo e la riunione del Consiglio europeo.
3. Il Consiglio europeo adotta l'ordine del giorno all'inizio della riunione.

Di norma, i punti iscritti nell'ordine del giorno dovrebbero essere stati esaminati in precedenza, conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 4

Composizione del Consiglio europeo, delegazioni e svolgimento dei lavori

1. Ciascuna riunione ordinaria del Consiglio europeo si svolge per una durata massima di due giorni, salvo decisione contraria del Consiglio europeo o del Consiglio «Affari generali», su iniziativa del presidente del Consiglio europeo.

Il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio riferisce al Consiglio europeo, in consultazione con il suo presidente, sui lavori del Consiglio.

2. Il presidente del Parlamento europeo può essere invitato per essere ascoltato dal Consiglio europeo ⁽¹⁾. Tale scambio di opinioni ha luogo all'inizio della riunione del Consiglio europeo, a meno che il Consiglio europeo all'unanimità non decida diversamente.

Incontri a margine della riunione del Consiglio europeo, con rappresentanti di Stati terzi o di organizzazioni internazionali o altre personalità, possono tenersi soltanto in via eccezionale e previo accordo del Consiglio europeo, che delibera all'unanimità, su iniziativa del presidente del Consiglio europeo.

3. Le riunioni del Consiglio europeo non sono pubbliche.
4. Il Consiglio europeo è composto dai capi di Stato o di governo degli Stati membri, dal suo presidente e dal presidente della Commissione. L'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza partecipa ai lavori ⁽²⁾.

Se l'ordine del giorno lo richiede, i membri del Consiglio europeo possono decidere di farsi assistere ciascuno da un ministro e, per quanto riguarda il presidente della Commissione, da un membro della Commissione ⁽³⁾.

Il numero totale di partecipanti per delegazione autorizzati ad accedere all'edificio in cui ha luogo la riunione del Consiglio europeo è limitato a venti persone per Stato membro e per la Commissione e a cinque per l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Tale numero non comprende il personale tecnico addetto a compiti specifici di sicurezza o di sostegno logistico. I nominativi e le qualifiche dei membri delle delegazioni sono preventivamente comunicati al segretariato generale del Consiglio.

Il presidente assicura l'applicazione del presente regolamento interno e vigila sul corretto svolgimento dei lavori.

Articolo 5

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

Il Consiglio europeo è rappresentato dinanzi al Parlamento europeo dal presidente del Consiglio europeo.

Il presidente del Consiglio europeo presenta al Parlamento europeo una relazione dopo ciascuna delle riunioni del Consiglio europeo ⁽⁴⁾.

Il membro del Consiglio europeo che rappresenta lo Stato membro che esercita la presidenza del Consiglio presenta al Parlamento europeo le priorità della sua presidenza e i risultati raggiunti durante il semestre.

⁽¹⁾ Questo comma riprende l'articolo 235, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in prosieguo «TFUE»).

⁽²⁾ Questo comma riprende l'articolo 15, paragrafo 2, del TUE.

⁽³⁾ Questo comma riprende l'articolo 15, paragrafo 3, seconda frase, del TUE.

⁽⁴⁾ Questo comma riprende l'articolo 15, paragrafo 6, lettera d), del TUE.

*Articolo 6***Prese di posizione, decisioni e quorum**

1. Il Consiglio europeo si pronuncia per consenso, salvo nei casi in cui i trattati dispongano diversamente ⁽¹⁾.
2. Nei casi in cui, conformemente ai trattati, il Consiglio europeo adotta una decisione e procede a una votazione, la votazione ha luogo su iniziativa del suo presidente.

Il presidente è inoltre tenuto ad aprire la procedura di votazione su iniziativa di un membro del Consiglio europeo, purché la maggioranza dei suoi membri si pronuncino in tal senso.

3. Affinché il Consiglio europeo possa procedere ad una votazione è necessaria la presenza dei due terzi dei membri del Consiglio europeo. All'atto della votazione il presidente verifica l'esistenza del quorum. Il presidente del Consiglio europeo e il presidente della Commissione sono esclusi dal calcolo del quorum.
4. In caso di votazione, ciascun membro del Consiglio europeo può ricevere delega da uno solo degli altri membri ⁽²⁾.

Allorché il Consiglio europeo delibera mediante votazione, il suo presidente e il presidente della Commissione non partecipano al voto ⁽³⁾.

5. Le decisioni di procedura adottate dal Consiglio europeo in virtù del presente regolamento interno sono adottate a maggioranza semplice ⁽⁴⁾.

*Articolo 7***Procedura scritta**

Le decisioni del Consiglio europeo relative ad una questione urgente possono essere adottate mediante una votazione espressa per iscritto, qualora il presidente del Consiglio europeo proponga di ricorrere a tale procedura. La votazione per iscritto può aver luogo se tutti i membri del Consiglio europeo aventi diritto di voto accettano tale procedura.

Il segretariato generale del Consiglio redige periodicamente un elenco degli atti adottati con procedura scritta.

*Articolo 8***Processo verbale**

Di ogni riunione è redatto un processo verbale, il cui progetto è elaborato dal segretariato generale del Consiglio entro un termine di quindici giorni. Il progetto è presentato al Consiglio europeo per l'approvazione e successivamente firmato dal segretario generale del Consiglio.

Il processo verbale contiene:

- la menzione dei documenti presentati al Consiglio europeo;
- la menzione delle conclusioni approvate;
- le decisioni prese;
- le dichiarazioni fatte dal Consiglio europeo e quelle di cui un membro del Consiglio europeo ha chiesto l'iscrizione a verbale.

*Articolo 9***Deliberazioni e decisioni in base a documenti e progetti redattinelle lingue previste dal regime linguistico in vigore**

1. Salvo decisione contraria presa dal Consiglio europeo all'unanimità e motivata dall'urgenza, il Consiglio europeo delibera e decide soltanto in base a documenti e progetti redatti nelle lingue previste dal regime linguistico in vigore.
2. Ciascun membro del Consiglio europeo può opporsi alla delibera qualora il testo delle eventuali modifiche non sia redatto nelle lingue fra quelle di cui al paragrafo 1 che egli designa.

⁽¹⁾ Questo paragrafo riprende l'articolo 15, paragrafo 4, del TUE.

⁽²⁾ Questo comma riprende l'articolo 235, paragrafo 1, primo comma, del TFUE.

⁽³⁾ Questo comma riprende l'articolo 235, paragrafo 1, secondo comma, seconda frase, del TFUE.

⁽⁴⁾ Questo paragrafo riprende la regola enunciata all'articolo 235, paragrafo 3, del TFUE.

*Articolo 10***Pubblicità delle votazioni, delle dichiarazioni di voto e del processo verbale e accesso ai documenti**

1. Nei casi in cui, conformemente ai trattati, adotta una decisione, il Consiglio europeo può decidere, secondo la modalità di votazione applicabile per l'adozione di detta decisione, di rendere pubblici i risultati delle votazioni nonché le dichiarazioni a verbale e i punti del verbale relativi all'adozione di tale decisione.

Quando i risultati delle votazioni sono resi pubblici, anche le dichiarazioni di voto rese al momento della votazione sono rese pubbliche, su richiesta del membro interessato del Consiglio europeo, nel rispetto del presente regolamento interno, della certezza del diritto e degli interessi del Consiglio europeo.

2. Le disposizioni riguardanti l'accesso del pubblico ai documenti del Consiglio che figurano nell'allegato II del regolamento interno del Consiglio sono applicabili con gli opportuni adattamenti ai documenti del Consiglio europeo.

*Articolo 11***Segreto professionale e produzione in giustizia dei documenti**

Fatte salve le disposizioni applicabili all'accesso del pubblico ai documenti, le deliberazioni del Consiglio europeo sono soggette al segreto professionale, sempre che il Consiglio europeo non decida diversamente.

Il Consiglio europeo può autorizzare la produzione in giustizia di una copia o di un estratto dei documenti del Consiglio europeo che non sono già stati resi accessibili al pubblico in conformità dell'articolo 10.

*Articolo 12***Decisioni del Consiglio europeo**

1. Le decisioni adottate dal Consiglio europeo sono firmate dal suo presidente e dal segretario generale del Consiglio. Le decisioni che non designano i destinatari sono pubblicate nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*. Le decisioni che designano i destinatari sono notificate a questi ultimi dal segretario generale del Consiglio.
2. Le disposizioni relative alla forma degli atti che figurano nell'allegato VI del regolamento interno del Consiglio sono applicabili con gli opportuni adattamenti alle decisioni del Consiglio europeo.

*Articolo 13***Segretariato, bilancio e sicurezza**

1. Il Consiglio europeo e il suo presidente sono assistiti dal segretariato generale del Consiglio, sotto l'autorità del suo segretario generale.
2. Il segretario generale del Consiglio assiste alle riunioni del Consiglio europeo. Egli adotta tutte le misure necessarie per l'organizzazione dei lavori.
3. Il segretario generale del Consiglio ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio europeo e Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurarne la corretta gestione. Egli mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio dell'Unione.
4. Le norme di sicurezza del Consiglio si applicano con gli opportuni adattamenti al Consiglio europeo.

*Articolo 14***Corrispondenza destinata al Consiglio europeo**

La corrispondenza destinata al Consiglio europeo è indirizzata al suo presidente, al seguente indirizzo:

Consiglio europeo
rue de la Loi 175
B-1048 Bruxelles

- V *Atti adottati, a decorrere dal 1° dicembre 2009, in applicazione del trattato sull'Unione europea, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del trattato Euratom*

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE È OBBLIGATORIA

Regolamento (UE) n. 1178/2009 della Commissione, del 1° dicembre 2009, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli 44

ATTI LA CUI PUBBLICAZIONE NON È OBBLIGATORIA

2009/878/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio (Affari Generali), del 1° dicembre 2009, che stabilisce l'elenco delle formazioni del Consiglio a complemento di quelle previste all'articolo 16, paragrafo 6, secondo e terzo comma del trattato sull'Unione europea** 46

2009/879/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio europeo, del 1° dicembre 2009, che elegge il presidente del Consiglio europeo** 48

2009/880/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio europeo con l'accordo del presidente della Commissione, del 1° dicembre 2009, che nomina l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza** 49

2009/881/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio europeo, del 1° dicembre 2009, sull'esercizio della presidenza del Consiglio** 50

2009/882/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio europeo, del 1° dicembre 2009, relativa all'adozione del suo regolamento interno** 51



PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2009 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 000 EUR all'anno (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR al mese (*)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + CD-ROM annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	700 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	70 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	400 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	40 EUR al mese
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, CD-ROM mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	500 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), CD-ROM, 2 edizioni la settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	360 EUR all'anno (= 30 EUR al mese)
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

(*) Vendita a numero: - fino a 32 pagine: 6 EUR
 - da 33 a 64 pagine: 12 EUR
 - oltre 64 pagine: prezzo fissato caso per caso

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea non sono temporaneamente vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico CD-ROM multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

Vendita e abbonamenti

Le pubblicazioni a pagamento dell'Ufficio delle pubblicazioni sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è disponibile al seguente indirizzo:

http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm

EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Questo sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* e comprende anche i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori della legislazione.

Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>

